

Esecuzione Immediata
Delibera n. 54 del 26.09.2014

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP). (allegati: delib. di G.C. n. 627 del 13.08.2014, n. 3 ordini del giorno, 10 emendamenti e parere del Collegio dei Revisori dei Conti).

L'anno duemilaquattordici il giorno 26 del mese di settembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di

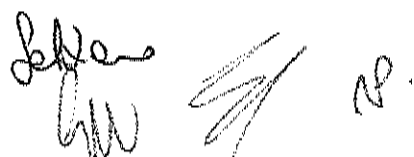
PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

	P		
1) ADDIO GENNARO	Assente	25) LETTIERI GIOVANNI	Assente
2) ATTANASIO CARMINE	P	26) LORENZI MARIA	P
3) BEATRICE AMALIA	P	27) LUONGO ANTONIO	P
4) BORRIELLO ANTONIO	Assente	28) MADONNA SALVATORE	Assente
5) BORRIELLO CIRO	P	29) MANSUETO MARCO	Assente
6) CAIAZZO TERESA	P	30) MARINO SIMONETTA	P
7) CAPASSO ELPIDIO	P	31) MAURINO ARNALDO	P
8) CASTIELLO GENNARO	Assente	32) MOLISSO SIMONA	Assente
9) COCCIA ELENA	P	33) MORETTO VINCENZO	Assente
10) CROCETTA ANTONIO	P	34) MUNDO GABRIELE	Assente
11) ESPOSITO ANIELLO	Assente	35) NONNO MARCO	Assente
12) ESPOSITO GENNARO	Assente	36) PACE SALVATORE	P
13) ESPOSITO LUIGI	Assente	37) PALMIERI DOMENICO	Assente
14) FELLICO ANTONIO	P	38) PASQUINO RAIMONDO	P
15) FIOLA CIRO	Assente	39) RINALDI PIETRO	P
16) FORMISANO GIOVANNI	P	40) RUSSO MARCO	Assente
17) FREZZA FULVIO	P	41) SANTORO ANDREA	Assente
18) GALLOTTO VINCENZO	P	42) SCHIANO CARMINE	Assente
19) GRIMALDI AMODIO	P	43) SGAMBATI CARMINE	P
20) GUANGI SALVATORE	Assente	44) TRONCONE GAETANO	P
21) IANNELLO CARLO	Assente	45) VARRIALE VINCENZO	P
22) IZZI ELIO	P	46) VASQUEZ VITTORIO	P
23) LANZOTTI STANISLAO	Assente	47) VERNETTI FRANCESCO	P
24) LEBRO DAVID	P	48) ZIMBALDI LUIGI	P




Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Sono presenti in aula il dirigenti D.ssa Cetrangolo e D.ssa Bengivenga per l'attività di supporto tecnico a riscontro della nota d'invito prot. n. 717514 del 18.09.2014.

Il Presidente, passa all'esame della proposta di G.C. n. 627 del 13.08.2014, avente ad oggetto: regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP).

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Affari Istituzionali, Lavoro e Attività Produttive, Trasparenza, Collegio dei Revisori e a tutte le Municipalità.

Fa presente, inoltre che le Commissioni Bilancio, Affari Istituzionali e Lavoro e Attività Produttive hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sotto il profilo contabile e la Municipalità 4^a ha espresso parere contrario, la 6^a ha espresso parere sfavorevole, mentre, la 2^a ha espresso parere favorevole condizionato dall'approvazione dell'emendamento proposto a firma del Presidente della stessa.

Il Presidente, precisa, inoltre che la relazione introduttiva è stata svolta dall'Assessore Palma nella seduta del Consiglio Comunale del giorno 23.09.2014 ed è riportata nel processo verbale della stessa, mentre la discussione generale è stata svolta nelle sedute del Consiglio Comunale del giorno 26 .09 u.s. e nell'odierna seduta ed è riportata nel processo verbale delle stesse.

Il Presidente, cede la parola al consigliere Moretto che chiede di intervenire.

Il consigliere Moretto, richiama l'attenzione dell'Aula sul provvedimento in discussione, che oltre al Regolamento sulla COSAP, richiede l'esame anche di altri due regolamenti. Lamenta, inoltre, la mancanza in aula dell'Assessore Panini proponente del provvedimento.

Il Presidente, precisa, facendo rilevare che il provvedimento è stato firmato anche dall'Assessore Palma che è presente in aula.

Il consigliere Moretto, rileva che l'attenzione va posta sul Regolamento che non è di competenza dell'Assessore Palma. Richiama, poi, quanto riportato nelle osservazioni dal Segretario Generale sulla particolare complessità dell'atto costituito da tre regolamenti tra loro connessi ma autonomi e, regolanti materie che meriterebbero un approfondimento individuale e una votazione da parte del Consiglio Comunale separata al fine di sancirne la propria individualità. Propone il ritiro della proposta per approfondirla in Commissione, relativamente alla parte del regolamento dei chioschi.

Il consigliere Crocetta, concorda con l'approfondimento in Commissione richiesto la consigliere Moretto.

Il Vicesindaco giustifica l'assenza dell'Assessore Panini, allontanatosi dall'aula per impegni familiari.

Condivide, inoltre, lo stralcio delle due parti relative ai Regolamenti dei chioschi e dehors con i relativi emendamenti presentati, con l'impegno di inviarli in Commissione per l'istruttoria, per poi, di riportarli nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale.

Il consigliere Fiola, precisa che l'approfondimento va fatto nella Commissione Lavoro e Attività Produttive.

Il consigliere Crocetta, concorda con la precisazione resa dal consigliere Fiola.

Il Presidente chiarisce quanto proposto dall'Amministrazione ossia di stralciare dall'atto i due regolamenti, quello dei chioschi e dehors, approvando solo il punto 2 della parte dispositiva della proposta che recita: approvare, per effetto, il nuovo testo del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP)", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto si discute solo del nuovo Regolamento COSAP e relativa applicazione del canone e, quindi degli emendamenti presentati allo stesso. Precisa, inoltre, che i due Regolamenti tralciati verranno proposti con una nuova deliberazione e pone in discussione l'emendamento n.1 a firma del Presidente della Commissione Bilancio.

Entrano in aula i consiglieri Fiola, Borriello A., Molisso, Esposito G. e Iannello (presenti 44).

Il consigliere Iannello, propone di rimandare tutto in Commissione per approfondimento.

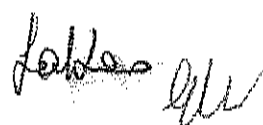
Il Presidente, precisa che il regolamento e l'applicazione del canone COSAP è un atto collegato al Bilancio di previsione e, pertanto va approvato.

L'Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento n.1 a firma del Presidente della Commissione Bilancio che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.1

- Aggiungere al deliberato il punto 6) : Dare mandato alla Giunta comunale di predisporre, successivamente all'approvazione del Regolamento degli Esercizi e delle Botteghe Storiche della Città di Napoli, una proposta di modifica del Regolamento COSAP per l'esercizio 2015, che introduca le agevolazioni COSAP per gli iscritti all'Albo;
- aggiungere al deliberato il punto 7) : Destinare parte dell'entrate derivanti dalle occupazioni effettuate con *"anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri aree di lavoro su suolo pubblico e la protezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edili con esposizione pubblicitaria"*, per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, attraverso l'istituzione di un capitolo di spesa *ad hoc*. La somma da vincolare sarà pari alla differenza prodotta dall'entrata accertata per le occupazioni in questione meno quella che si sarebbe prodotta con la stessa tipologia di occupazione senza esposizione pubblicitaria;
- aggiungere al deliberato il punto 8) : Dare mandato al gruppo di lavoro interdirezionale, costituito dal Direttore Generale con disposizione n 36 del 18 novembre 2013, di procedere nel mese di Gennaio 2015 ad ascoltare le associazioni di categoria sugli esiti della prima applicazione del nuovo Regolamento



Cosap, al fine di elaborare gli eventuali correttivi da apportare allo stesso.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei gruppi consiliari P.D., Fratelli d'Italia, N.C.D. e Ricostruzione Democratica. **(allegato1)**

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento n.2 sempre a firma del Presidente della Commissione Bilancio. Precisa che l'emendamento riguarda anche i chioschi, pertanto il Segretario Generale suggerisce di stralciare la parte da "di sostituire il punto 2 fino a in quanto compatibili", mettendo in votazione solo l'ultimo punto relativo all'articolo 27.

L'Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento n.2 modificato a firma del Presidente della Commissione Bilancio che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.2

- aggiungere all'articolo 27 del Regolamento COSAP il comma 3 bis: Per le occupazioni previste dall'art. 3, comma 1 lettera a), del Regolamento dei Dehors – "Occupazione semplificata quadrimestrale"
- e dagli artt. 2, comma 5, e 7, comma 2 lettera e), del Regolamento dei chioschi sul suolo pubblico - il canone è commisurato al 45% della tariffa permanente.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei gruppi consiliari P.D., Fratelli d'Italia, N.C.D. e Ricostruzione Democratica. **(allegato2)**

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento n.3 sempre a firma del Presidente della Commissione Bilancio.

Il consigliere Fiola, chiede che vengano distribuiti gli emendamenti in esame.

Il Presidente, chiarisce che sono stati distribuiti e, pone in discussione l'emendamento n. 3 sempre a firma del Presidente della Commissione Bilancio.

L'Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento n.3 a firma del Presidente della Commissione Bilancio che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.3

- di sostituire l'articolo 29 comma 1 lettera a) del regolamento COSAP che recita attualmente: "le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità" con la nuova formulazione "le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, ^{anche} le pensiline poste sui marciapiedi delle stazioni e delle fermate degli autobus, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità"
- aggiungere all'articolo 30 del Regolamento COSAP il comma 2 bis: "Per le occupazioni temporanee

relative ad installazioni ed a strutture necessarie all'effettuazione di riprese cinematografiche e di produzione audiovisive, qualora le stesse godano delle dichiarazioni di rilevante interesse culturale da parte del Mibac o siano comunque ritenute di notevole interesse per la promozione dell'immagine della Città di Napoli, la giunta comunale può accordare una riduzione del canone fino al 100% "

- modificare la tabella A) relativamente alle occupazione di fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose dell'attuale:

Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo – DURATA FINO A 25 GG	0,3
Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo – DURATA OLTRE I 25 GG	0,15

Nella nuova versione:

Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo – FINO A 15 GG	0,3
Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo – OLTRE I 15 GG	0,15

- aggiungere alla tabella A), relativamente alle occupazione di Chioschi e di Edicole situati su aree private soggette a servitù di passaggi, la seguente riduzione:

Occupazioni per Chioschi ed Edicole situate su aree private soggette a servitù di passaggio.	0,9
--	-----

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei gruppi consiliari P.D., Fratelli d'Italia, N.C.D. e Ricostruzione Democratica. **(allegato 3)**

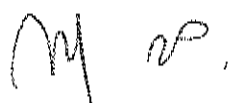
Il Presidente, pone in discussione l'emendamento n.4 sempre a firma del Presidente della Commissione Bilancio.

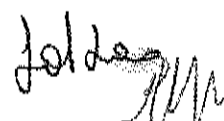
L'Assessore Palma esprime parere favorevole.

Il consigliere Fiola precisa che l'emendamento è relativo all' art. 29, ricorda l'emendamento approvato precedentemente e gli altri emendamenti presentati sempre sullo stesso articolo. Si chiede, inoltre, come viene dato il parere favorevole su emendamenti che riguardano lo stesso articolo.

Il Presidente fornisce chiarimenti alle precisazioni esposte dal consigliere Fiola.

Il consigliere Fiola ritiene che vi sono degli emendamenti confliggenti.





Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.4 a firma del Presidente della Commissione Bilancio che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.4

di sostituire l'articolo 29 comma 2 lettera a) del Regolamento COSAP che recita attualmente " le occupazione effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da altri soggetti per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale didattico, scolastico, civile, senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale dichiarate dall'organizzazione sotto la propria responsabilità" con la nuova formulazione " le occupazione effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti senza scopo di lucro per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale, didattico scolastico civile, senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale dichiarate dall'organizzazione sotto la propria responsabilità"

- sostituire all'articolo 30 del Regolamento COSAP il comma 2 Il capoverso, che recita : "inoltre la Giunta, in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui da menzione nelle delibera stessa, può disporre la riduzione del canone fino al 100% a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi , il cui ammontare non può essere inferiore ai costi sopportati dall'Amministrazione per i servizi che, in ogni caso, debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso, la Giunta, nella medesima delibera che autorizza il beneficio, deve dare atto del piano economico dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura previsti e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che lo organizza, compresi i costi organizzativi per i servizi aggiuntivi che deve garantire il Comune" con la nuova formulazione " Inoltre, la Giunta, in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui da menzione nelle delibera stessa, può disporre la riduzione del canone fino al 100% a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare minimo determinato forfettariamente non può essere inferiore al 15% del canone COSAP (calcolato secondo le regole ordinarie) e che, in ogni caso , debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso, la Giunta, nella medesima delibera che autorizza il beneficio, deve dare atto del piano economico preventivo dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura previsti e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che organizza. La rendicontazione economica dell'evento, asseverato da un dottore commercialista, dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla fine dell'evento. La mancata presentazione comporta la decadenza del beneficio concesso dalla Giunta Comunale".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei gruppi consiliari P.D., Fratelli d'Italia, N.C.D. e Ricostruzione Democratica. (allegato 4)

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento n.5 sempre a firma del Presidente della Commissione Bilancio.

Il consigliere Fiola, ribadisce nuovamente che alcuni emendamenti sono confliggenti.

Il Presidente lo rassicura dichiarando testualmente: "abbiamo un regolamento che stiamo mettendo in votazione, in una delibera in cui abbiamo stralciato alcune cose. Se ci dovessero essere delle sovrapposizioni o delle contrapposizioni – lo sto dicendo perché, tra l'altro, il Segretario me lo segnalava prima – saranno corrette e saranno riportate in Aula e in Commissione, cioè dove sono sfuggite alcune questioni, tipo chioschi che non ci dovevano essere, siccome ormai quella parte è stata stralciata, quelle questioni non fanno parte della votazione e dell'emendamento. Lo stesso sugli emendamenti; siccome non abbiamo avuto tempo di vedere se c'è compatibilità, noi li mettiamo in votazione, poi se ci dovesse essere incompatibilità, Consigliere, faremo una revisione come abbiamo detto".

Si allontana il consigliere Frezza (presenti 43)

L'Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento n.5 a firma del Presidente della Commissione Bilancio che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.5

- di aggiungere all'articolo 40 del Regolamento Cosap il comma 2 che recita: *"la sanzione ordinaria prevista è ridotta ad un terzo, se il versamento della stessa, o della prima rata in caso di rateazione, viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art. 34 comma 3"*;

- di sostituire l'articolo 41, comma 1 del Regolamento Cosap che recita attualmente: *"le concessioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non conformi allo stesso, si intendono confermate nella durata già disposta"* con la seguente formulazione *"le concessioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non conformi allo stesso, si intendono confermate, per l'annualità in corso, nella durata e nel canone stabiliti già disposti"*.

- di sostituire all'art. 41 comma 3 del Regolamento Cosap la data del 1 gennaio 2014 con la data del 1 ottobre 2014, quindi il Regolamento così come modificato recita testualmente: *"il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2014. Da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni previste dalla normativa comunale in contrasto con il presente Regolamento"*.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei gruppi consiliari P.D., Fratelli d'Italia, N.C.D. e Ricostruzione Democratica. **(allegato 5)**

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento n.6 a firma dei consiglieri Palmieri, Borriello A. ed altri, precisando che è inammissibile in quanto prevede una variazione di bilancio, come riportato nel parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigenza competente.

Il consigliere Palmieri, evidenzia lo spirito dell'emendamento che va nel senso di recuperare il decoro urbano e il degrado degli immobili, anche sotto l'aspetto della sicurezza delle facciate degli edifici privati.

7   

Il Presidente, rimette la decisione all'Amministrazione.

L'Assessore Palma, condivide lo spirito dell'emendamento ma, ritiene che l'emendamento va riscritto in maniera meno articolata tenendo conto anche delle indicazioni fornite dai Dirigenti dei Servizi.

Il consigliere Palmieri, ne propone la sospensione, per riformularlo e poi metterlo in votazione.

Il consigliere Fiola, precisa relativamente all'emendamento presentato sull'art. 30 del Regolamento.

Il Presidente, fornisce le precisazioni richieste e, cede la parola all'Assessore Palma.

L'Assessore Palma, propone di trasformare l'emendamento a firma del consigliere Palmieri ed altri in ordine del giorno, con l'impegno di accogliere l'emendamento con una delibera che ne preveda la copertura economica.

Il consigliere Palmieri, sottolinea il forte impatto del documento in relazione alla messa in sicurezza dei fabbricati, cogliendo tale occasione, per dare anche una boccata di ossigeno alle imprese locali. Accoglie la proposta di trasformarlo in ordine del giorno, con l'impegno che venga fatta al più presto una delibera che ne preveda la copertura finanziaria.

Entra in aula il consigliere Esposito A. (presenti 44)

L'Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento a firma del consigliere Palmieri ed altri trasformato in ordine del giorno, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 6)

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento n.7 a firma del consigliere Fiola.

Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento n.7 a firma del consigliere Fiola che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.6

All'art. 30 comma 2, al rigo 4 partendo dal comma 2, dopo la percentuale 100% aggiungere: "sempreché le iniziative siano a titolo gratuito".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei gruppi di Ricostruzione Democratica e di Sinistra in Movimento.

(allegato 7)

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento n.8 a firma del consigliere Fiola.

Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento n.8 a firma a firma del consigliere Fiola che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.7

All'art. 27 sostituire il comma 6, così come segue: "fatte salve le fattispecie di cui ai punti 3 e 4 del successivo art. 28, per le occupazioni relative alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi, rappresentazioni in genere e riprese cine televisive, di misura complessivamente superiore ai 1.000 mq., per la parte eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 8)**

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento a firma del consigliere Iannello.

Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento a firma del consigliere Iannello che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.8

All'art. 29 comma 2 lett. A) dopo le parole: "propria responsabilità" inserire il seguente testo "tali iniziative dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. Il servizio competente procede alle opportune verifiche a campione nel rispetto della vigente normativa in materia di dichiarazioni anche con ispezioni in loco".

All'art. 30:

comma 1: dopo la parola "territorio" inserire il seguente testo "sempre escludendo le attività e con le modalità di cui all'art. 29 comma 2 lett. a)" .

Cassare il primo capoverso del comma 2 fino alla parola "esenzione".

Al comma 2 sostituire " menzione" con " motivazione".

Dopo le parole " sopportati dall'Amministrazione" inserire: "preventivamente computati dagli uffici e dalle società partecipate".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 9)**

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento a firma dei consiglieri Nonno e Lettieri.

Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento a firma dei consiglieri Nonno e Lettieri che il testo di seguito si trascrive:

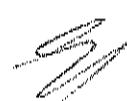
Emendamento n.9

Articolo 29: Esenzioni

- Al punto 2 comma a) cancellare dalle parole "altri soggetti" fino a "responsabilità"
- Al punto 2 comma a) aggiungere dopo le parole "esercizio di culti ammessi nello Stato" quanto segue: " e dalle "Onlus per attività esclusivamente benefiche (aiuto ed assistenza a persone bisognose)".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi consiliari di Ricostruzione Democratica, Sinistra in Movimento, Città Ideale e Federazione delle Sinistre. **(allegato 10)**

Il Presidente, pone in discussione un altro emendamento a firma dei consiglieri Nonno e Lettieri che è stato



dichiarato inammissibile dagli uffici, ma può essere trasformato in ordine del giorno.

Assessore Palma, esprime parere favorevole

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento a firma dei consiglieri **Nonno e Lettieri trasformato in ordine del giorno**, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei gruppi consiliari di Italia dei Valori e Federazione delle Sinistre.

(allegato 11)

Il Presidente, passa all'esame degli emendamenti a firma del gruppo consiliare del Centro Democratico, il primo emendamento riguarda il regolamento dei chioschi e, pertanto viene ritirato. Passa all'emendamento successivo relativo alla modifica del comma 5 dell'articolo 38 del nuovo regolamento C.O.S.A.P., con il parere contrario dell'Amministrazione, lo pone in votazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza. Dichiara, inoltre, che anche il terzo emendamento a firma del Centro Democratico ha parere negativo della dirigenza competente e riguarda la modifica del regolamento de hors, pertanto viene ritirato.

Il Presidente, passa all'esame dell'emendamento a firma del gruppo consiliare di Ricostruzione Democratica che porta il parere negativo della dirigenza competente che incide anche su altri regolamenti.

Il consigliere Esposito G., precisa che ne aveva parlato con l'Assessore Panini in quanto involge anche il regolamento edilizio che è in rielaborazione, propone di trasformarlo in ordine del giorno.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento a firma del gruppo consiliare di Ricostruzione Democratica trasformato in ordine del giorno, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare della Federazione delle Sinistre.

(allegato 12)

Il Presidente, pone in discussione l'emendamento a firma del consigliere Santoro.

L'Assessore Palma, esprime parere favorevole.

Il Presidente, pone in votazione l'emendamento a firma del consigliere Santoro che il testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.10

alla pagina 16 nel corpo dell'art. 29 al paragrafo 1 comma e) dopo il sottocomma e.5 inserire un nuovo sottocomma così articolato:

e.6) occupazioni effettuate per iniziative di valenza sociale e culturale direttamente organizzate dal Consiglio Comunale, dai Gruppi consiliari o dalle Commissioni consiliari con il nulla osta del Presidente del Consiglio Comunale a salvaguardia del carattere istituzionale della manifestazione. Se la superficie necessaria alla iniziativa supera i 10 metri, dovrà essere autorizzata per competenza dal Sindaco o Assessore delegato o Presidente di Municipalità a secondo delle competenze.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza. (allegato 13)

Il consigliere Fiola, chiede chiarimenti su alcuni emendamenti presentati relativi all'art. 27 e 30 del

Regolamento.

Il Presidente, con articolato dibattito glieli fornisce, pone, poi, in discussione l'ultimo emendamento a firma del consigliere Fiola relativo all'art. 30, comma 2, rigo 9 con il parere negativo d'Amministrazione e della dirigenza competente, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Fiola, Borriello A., Esposito A., ed entra il consigliere Frezza.

(presenti 42)

Il Presidente pone in votazione la proposta di G.C. n.627 del 13.08.2014 limitatamente al regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone COSAP).

Il consigliere Moretto chiede la votazione della proposta per appello nominale.

Il Presidente, pone in votazione la proposta di G.C. n.627 del 13.08.2014 limitatamente al regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone COSAP), per appello nominale così come richiesto dal consigliere Moretto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.28 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con n.26 voti favorevoli, n.1 voto contrario e la non partecipazione al voto del consigliere Rinaldi.(risultano allontanatisi i consiglieri Addio, Castiello, Esposito G., Guangi, Iannello, Lanzotti, Lettieri, Molisso, Mundo, Nonno, Palmieri, Santoro, Schiano, e Moretto)

DELIBERA


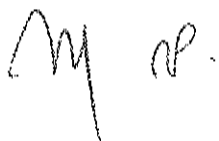
l'approvazione della proposta di G.C. n.627 del 13.08.2014, limitatamente al regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone COSAP), con n.3 ordini del giorno e n.10 emendamenti precedentemente approvati sul quale è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigenza competente che di seguito si riportano:

Emendamento n.1

- Aggiungere al deliberato il punto 6) : Dare mandato alla Giunta comunale di predisporre, successivamente all'approvazione del Regolamento degli Esercizi e delle Botteghe Storiche della Città di Napoli, una proposta di modifica del Regolamento COSAP per l'esercizio 2015, che introduca le agevolazioni COSAP per gli iscritti all'Albo;

- aggiungere al deliberato il punto 7) : Destinare parte dell'entrate derivanti dalle occupazioni effettuate con " *anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi con esposizione pubblicitaria*", per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, attraverso l'istituzione di un capitolo di spesa *ad hoc*. La somma da vincolare sarà pari alla differenza prodotta dall'entrata accertata per le occupazioni in questione meno quella che si sarebbe prodotta con la stessa tipologia di occupazione senza esposizione pubblicitaria;

- aggiungere al deliberato il punto 8) : Dare mandato al gruppo di lavoro interdirezionale, costituito dal Direttore Generale con disposizione n.36 del 18 novembre 2013, di procedere nel mese di Gennaio 2015 ad



ascoltare le associazioni di categoria sugli esiti della prima applicazione del nuovo Regolamento Cosap, al fine di elaborare gli eventuali correttivi da apportare allo stesso.

Emendamento n.2

- aggiungere all'articolo 27 del Regolamento COSAP il comma 3 bis: Per le occupazioni previste dall'art. 3, comma 1 lettera a), del Regolamento dei Dehors – "Occupazione semplificata quadrimestrale"
- e dagli artt. 2, comma 5, e 7, comma 2 lettera e), del Regolamento dei chioschi sul suolo pubblico - il canone è commisurato al 45% della tariffa permanente.

Emendamento n.3

- di sostituire l'articolo 29 comma 1 lettera a) del regolamento COSAP che recita attualmente: " *le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità*" con la nuova formulazione " *le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline poste ^{sui} marciapiedi delle stazioni e delle fermate degli autobus, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità*"
- aggiungere all'articolo 30 del Regolamento COSAP il comma 2 bis: " *Per le occupazioni temporanee relative ad installazioni ed a strutture necessarie all'effettuazione di riprese cinematografiche e di produzione audiovisive, qualora le stesse godano delle dichiarazioni di rilevante interesse culturale da parte del Mibac o siano comunque ritenute di notevole interesse per la promozione dell'immagine della Città di Napoli, la giunta comunale può accordare una riduzione del canone fino al 100%* "
- modificare la tabella A) relativamente alle occupazioni di fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose dell'attuale:

Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo -- DURATA FINO A 25 GG	0,3
Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo -- DURATA OLTRE I 25 GG	0,15

Nella nuova versione:

Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo -- FINO A 15 GG	0,3
Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose,	

comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo – OLTRE I 15 GG	0,15
--	------

- aggiungere alla tabella A), relativamente alle occupazione di Chioschi e di Edicole situati su aree private soggette a servitù di passaggi, la seguente riduzione:

Occupazioni per Chioschi ed Edicole situate su aree private soggette a servitù di passaggio.	0,9
--	-----

Emendamento n.4

di sostituire l'articolo 29 comma 2 lettera a) del Regolamento COSAP che recita attualmente “ *le occupazione effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da altri soggetti per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale didattico, scolastico, civile, senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale dichiarate dall'organizzazione sotto la propria responsabilità*” con la nuova formulazione “ *le occupazione effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti senza scopo di lucro per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale, didattico scolastico civile, senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale dichiarate dall'organizzazione sotto la propria responsabilità*”

- sostituire all'articolo 30 del Regolamento COSAP il comma 2 Il capoverso, che recita : “*inoltre la Giunta, in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui da menzione nelle delibera stessa, può disporre la riduzione del canone fino al 100% a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi , il cui ammontare non può essere inferiore ai costi sopportati dall'Amministrazione per i servizi che, in ogni caso, debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso, la Giunta, nella medesima delibera che autorizza il beneficio, deve dare atto del piano economico dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura previsti e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che lo organizza, compresi i costi organizzativi per i servizi aggiuntivi che deve garantire il Comune*” con la nuova formulazione “ *Inoltre, la Giunta, in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui da menzione nelle delibera stessa, può disporre la riduzione del canone fino al 100% a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare minimo determinato forfettariamente non può essere inferiore al 15% del canone COSAP (calcolato secondo le regole ordinarie) e che, in ogni caso , debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso, la Giunta, nella medesima delibera che autorizza il beneficio, deve dare atto del piano economico preventivo*

dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura previsti e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che organizza. La rendicontazione economica dell'evento, asseverato da un dottore commercialista, dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla fine dell'evento. La mancata presentazione comporta la decadenza del beneficio concesso dalla Giunta Comunale”.

Emendamento n.5

- di aggiungere all'articolo 40 del Regolamento Cosap il comma 2 che recita: “ la sanzione ordinaria prevista è ridotta ad un terzo, se il versamento della stessa , o della prima rata in caso di rateazione, viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art. 34 comma 3” ;
- di sostituire l'articolo 41, comma 1 del Regolamento Cosap che recita attualmente: “le concessioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non conformi allo stesso, si intendono confermate nella durata già disposta “ con la seguente formulazione “le concessioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non conformi allo stesso, si intendono confermate, per l'annualità in corso, nella durata e nel canone stabiliti già disposti”.
- di sostituire all'art. 41 comma 3 del Regolamento Cosap la data del 1 gennaio 2014 con la data del 1 ottobre 2014, quindi il Regolamento così come modificato recita testualmente: “il presente regolamento, come modificato ed integrato , entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2014. Da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni previste dalla normativa comunale in contrasto con il presente Regolamento”.

Emendamento n.6

All'art. 30 comma 2, al rigo 4 partendo dal comma 2, dopo la percentuale 100% aggiungere; “sempreché le iniziative siano a titolo gratuito”.

Emendamento n.7

All'art. 27 sostituire il comma 6, così come segue: “ fatte salve le fattispecie di cui ai punti 3 e 4 del successivo art. 28, per le occupazioni relative alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi, rappresentazioni in genere e riprese cine televisive, di misura complessivamente superiore ai 1.000 mq. , per la parte eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%”.

Emendamento n.8

All'art. 29 comma 2 lett. A) dopo le parole: “ propria responsabilità “ inserire il seguente testo “tali iniziative dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. Il servizio competente procede alle opportune verifiche a campione nel rispetto della vigente normativa in materia di dichiarazioni anche con ispezioni in loco”.

All'art. 30:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

comma 1: dopo la parola "territorio" inserire il seguente testo "sempre escludendo le attività e con le modalità di cui all'art. 29 comma 2 lett. a) " .

Cassare il primo capoverso del comma 2 fino alla parola "esenzione".

Al comma 2 sostituire " menzione "con " motivazione".

Dopo le parole " sopportati dall'Amministrazione" inserire: "preventivamente computati dagli uffici e dalle società partecipate".

Emendamento n.9

Articolo 29: Esenzioni

- Al punto 2 comma a) cancellare dalle parole "altri soggetti" fino a "responsabilità"
- Al punto 2 comma a) aggiungere dopo le parole "esercizio di culti ammessi nello Stato" quanto segue: "e dalle "Onlus per attività esclusivamente benefiche (aiuto ed assistenza a persone bisognose)".

Emendamento n.10

alla pagina 16 nel corpo dell'art. 29 al paragrafo 1 comma e) dopo il sottocomma e.5 inserire un nuovo sottocomma così articolato:

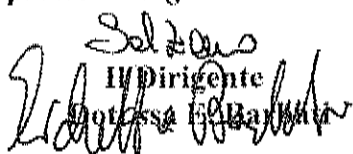
e.6) occupazioni effettuate per iniziative di valenza sociale e culturale direttamente organizzate dal Consiglio Comunale, dai Gruppi consiliari o dalle Commissioni consiliari con il nulla osta del Presidente del Consiglio Comunale a salvaguardia del carattere istituzionale della manifestazione. Se la superficie necessaria alla iniziativa supera i 10 metri, dovrà essere autorizzata per competenza dal Sindaco o Assessore delegato o Presidente di Municipalità a secondo delle competenze.


Il Presidente, attesa l'urgenza della proposta approvata, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.vo 267/2000, l'esecuzione immediata della stessa. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.


Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento, la proposta di G.C. n.627 del 13.08.2014, composta da n.10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.20 separatamente numerate;

- n.3 ordini del giorno;
- n.10 emendamenti;
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

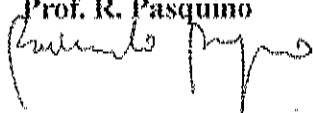

Il Dirigente
Dott.ssa E. Barba




Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino



Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuso



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio **9 OTT. 2014**
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000)

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000

viene assegnato a

P.R.

Am. Polino Am. Pardini Dott. Muccione
Dott. Le Frangolo Dott. De Benedetta Dott. De Spereno
Dott. Sechi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

[Allegato 1]

EMENDAMENTO N. 1

ALLA DELIBERAZIONE N. 627 DEL 13 AGOSTO 2014

Proposta al Consiglio: Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP - Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors)

Visto che:

- con la deliberazione di Giunta comunale 506 del 17 luglio 2014 è stato approvato la proposta di Consiglio comunale per l'approvazione del "Regolamento per la tutela, la promozione e la valorizzazione degli Esercizi e delle Botteghe storiche della Città di Napoli";
- all'articolo 13 prevede l'introduzione in favore delle Botteghe storiche di "Benefici tributari ed altre misure", tra le quali è possibile ipotizzare una riduzione del canone per le occupazioni di suolo pubblico;

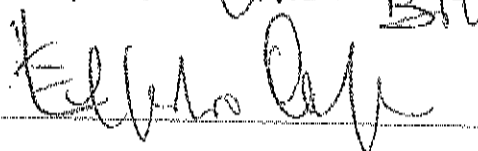
Preso atto che:

- l'Amministrazione comunale ha tra le sue priorità il rilancio delle attività di ristrutturazione degli edifici pubblici e privati;
- parte del gettito COSAP può essere destinato, pertanto, alle opere di manutenzione del patrimonio comunale;

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- aggiungere al deliberato il punto 6): Dare mandato alla Giunta comunale di predisporre, successivamente all'approvazione del Regolamento degli Esercizi e delle Botteghe Storiche della Città di Napoli, una proposta di modifica del Regolamento COSAP per l'esercizio 2015, che introduca le agevolazioni COSAP per gli iscritti all'Albo;
- aggiungere al deliberato il punto 7): Destinare parte dell'entrate derivanti dalle occupazioni effettuate con "anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi con esposizione pubblicitaria", per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, attraverso l'istituzione di una capitolo di spesa *ad hoc*. La somma da vincolare sarà pari alla differenza prodotta dall'entrata accertata per le occupazioni in questione meno quella che si sarebbe prodotta con la stessa tipologia di occupazione senza esposizione pubblicitaria;
- aggiungere al deliberato il punto 8): Dare mandato al gruppo di lavoro interdirezionale, costituito dal Direttore Generale con disposizione n. 36 del 18 novembre 2013, di procedere nel mese di Gennaio 2015 ad ascoltare le associazioni di categoria sugli esiti della prima applicazione del nuovo Regolamento Cosap, al fine di elaborare gli eventuali correttivi da apportare allo stesso.

Napoli,

Pres. Com. - Bolando


**Direzione Centrale
Servizi Finanziari
Servizio Bilancio Comunale**

Emendamento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 627 del 13 Agosto 2014 di proposta al Consiglio avente ad oggetto:

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP – Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors)

VISTO L' EMENDAMENTO PROT. N. 1 SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Assunto quanto all'art 10 del Regolamento di contabilità in termini di:

- conformità al principio del pareggio
- indicazione delle fonti di copertura
- coerenza con le norme vigenti in tema di indebitamento

Vista la deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2013 di approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale redatto ai sensi degli art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000, che ha disposto, tra l'altro, anche ai fini dell'accesso all'anticipazione al Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter, riduzioni agli interventi della spesa corrente, in particolare alla riduzione degli interventi 03 "Prestazioni di servizio" e 05 "trasferimenti" della spesa corrente complessivamente del 35% nel triennio 2013 – 2015, nonché a coprire i costi dei servizi a domanda individuale nei limiti del 36%;

inammissibile, in quanto

- ☒ non conforme al principio del pareggio, in riferimento al punto 6)
- ☐ non indica idonee fonti di copertura
- ☒ non coerente con le norme vigenti in tema di indebitamento
- ☒ non conforme al principio di unità art. 162 decreto legislativo 267/2000 in particolare al comma 2 " il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale della spesa, salvo le eccezioni di legge ", le eccezioni si riferiscono alle entrate a destinazione vincolata per le quali esiste un condizionamento, posto dalla norma o da soggetti che erogano mezzi di finanziamento all'ente, che impone la correlazione con la finalità della spesa, in riferimento punto 7)

non favorevole, in quanto

- ☐ incrementa l' intervento della spesa corrente "03" Prestazioni di servizio soggetto alla riduzione art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000
- ☐ incrementa l' intervento della spesa corrente "05" Prestazioni di servizio art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000
- ☐ non coerente con le norme in tema di divieto di indebitamento lett. d) comma 9 art. 243 bis decreto legislativo 267/2000
- ☐

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate
Dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga

Il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
Dott.ssa Caterina Cetrangolo

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. L. Filace

Il Direttore dei Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Musciarello

EMENDAMENTO N. 2

ALLA DELIBERAZIONE N. 627 DEL 13 AGOSTO 2014

Proposta al Consiglio: Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP - Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors)

Visto che:

- l'articolo 27 del Regolamento Cosap disciplina "i criteri generali di calcolo del canone" per le occupazioni di suolo pubblico;
- l'articolo 3 del Regolamento dei Dehors prevede una tipologia di occupazione semplificata avente durata quadrimestrale;
- l'art. 2 comma 5 del Regolamento dei Chioschi su suolo pubblico definisce il periodo di tempo cosiddetto "stagione", per il quale ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera e) è possibile collocare chioschi limitatamente in alcune stagioni;

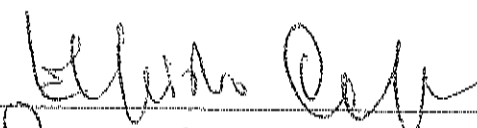
Ritenuto che:

- tale tipologia di occupazione necessita di una ulteriore disciplina, al fine di migliorare l'applicazione dell'istituto sul territorio comunale, che tenga in considerazione le particolarità delle occupazioni da dehors e da chioschi, anche per le ricadute occupazionali che le stesse comportano;

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- di sostituire l'articolo 2 comma 5 del Regolamento dei Chioschi che recita attualmente: "Per "stagione" si intende un periodo di tempo, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio." con la nuova formulazione "Per "stagione" si intende un periodo di tempo pari a 120 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio."
- di sostituire l'articolo 3, comma 1 fino alla lettera a) compresa, del Regolamento dei Chioschi che recita attualmente: "1. Non rientrano nella definizione di chiosco su suolo pubblico e, pertanto, non sono disciplinati dal presente Regolamento:
a) il **chiosco di proprietà comunale**, che viene assegnato dall'Amministrazione ai privati con contratto di locazione, a seguito di procedure ad evidenza pubblica previste dal regolamento sull'assegnazione dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 2013;" con la nuova formulazione "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
a) Relativamente alle caratteristiche, dimensioni, criteri di collocazione e, in particolare, al Piano di localizzazione di cui agli art. 5, 6 e 7 del presente Regolamento, i chioschi di proprietà comunale costruiti e posizionati sulle strade o sulle piazze cittadine in base a specifici interventi e/o progetti di sistemazione urbanistica, approvati dal Comune nell'ambito della relativa programmazione e progettazione, fatta salva l'applicazione delle restanti norme in quanto compatibili;"
- aggiungere all'articolo 27 del Regolamento COSAP il comma 3 bis: Per le occupazioni previste dall'art. 3, comma 1 lettera a), del Regolamento dei Dehors - "Occupazione semplificata quadrimestrale" - e dagli artt. 2, comma 5, e 7, comma 2 lettera e), del Regolamento dei chioschi su suolo pubblico - il canone è commisurato al 45% della tariffa permanente.

Napoli,


Pres. Comm. Balzano

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULL'EMENDAMENTO N. 2 A FIRMA
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO DOTT. ELPIDIO CAPASSO**

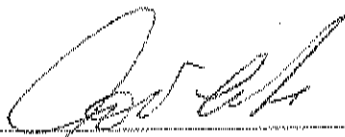
Le sottoscritte dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga, nella qualità di Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, e dott.ssa Caterina Cetrangolo, nella qualità di Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa;


Visto l'emendamento alla deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 627 del 13 agosto 2014, sopra richiamato;

Esprimono – in merito – ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il seguente **PARERE DI**

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE.


(dott.ssa Caterina CETRANGOLO)


(dott.ssa Maria Rosaria BENCIVENGA)

[Allegato 3]

EMENDAMENTO N. 3

ALLA DELIBERAZIONE N. 627 DEL 13 AGOSTO 2014

Proposta al Consiglio: Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP - Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors)

Visto che:

- l'articolo 29 del Regolamento Cosap disciplina le "esenzioni" per le occupazioni di suolo pubblico;
- l'articolo 30 del Regolamento Cosap disciplina le "riduzioni" per le occupazioni di suolo pubblico;

Ritenuto che:

- non risultano escluse dall'applicazione del canone le pensiline delle stazioni e delle fermate degli autobus;
- le riprese cinematografiche e di produzioni audiovisive, dichiarate di rilevante interesse culturale da parte del Mibac o ritenute di notevole interesse per la promozione dell'immagine di Napoli, rappresentano un'importante vetrina nazionale ed internazionale per il rilancio turistico della Città;
- le occupazioni di fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, rappresentano un fattore positivo per la città di Napoli, e pertanto si ritiene corretto incentivare il prolungamento dei tempi di occupazione delle stesse;
- i chioschi e le edicole esistenti, anche considerata la particolare situazione economico-finanziaria degli stessi, relativamente all'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, si ritrovano a pagare contemporaneamente, per lo stesso suolo, sia il proprietario che l'Ente comunale;

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- di sostituire l'articolo 29 comma 1 lettera a) del Regolamento COSAP che recita attualmente: *"le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità"* con la nuova formulazione *"le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline poste anche sui marciapiedi delle stazioni e delle fermate degli autobus, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità"*
- aggiungere all'articolo 30 del Regolamento COSAP il comma 2 bis: *"Per le occupazioni temporanee relative ad installazioni ed a strutture necessarie all'effettuazione di riprese cinematografiche e di produzioni audiovisive, qualora le stesse godano della dichiarazione di rilevante interesse culturale da parte del Mibac o siano comunque ritenute di notevole interesse per la promozione dell'immagine della Città di Napoli, la giunta comunale può accordare una riduzione del canone fino al 100%."*
- modificare la tabella A) relativamente alle occupazione di fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose dall'attuale:

**Direzione Centrale
Servizi Finanziari
Servizio Bilancio Comunale**

Emendamento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 627 del 13 Agosto 2014 di proposta al Consiglio avente ad oggetto:

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP – Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors)

VISTO L' EMENDAMENTO PROT. N. 3 SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Assunto quanto all'art 10 del Regolamento di contabilità in termini di:

- conformità al principio del pareggio
- indicazione delle fonti di copertura
- coerenza con le norme vigenti in tema di indebitamento

Vista la deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2013 di approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale redatto ai sensi degli art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000, che ha disposto, tra l'altro, anche ai fini dell'accesso all'anticipazione al Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter, riduzioni agli interventi della spesa corrente, in particolare alla riduzione degli interventi 03 "Prestazioni di servizio" e 05 "trasferimenti" della spesa corrente complessivamente del 35% nel triennio 2013 – 2015, nonché a coprire i costi dei servizi a domanda individuale nei limiti del 36%;

favorevole

☒ limitatamente al punto 1) COMMA 1 LET. A ART. 29 *29*

inammissibile, in quanto

- ☒ non conforme al principio del pareggio, in riferimento al punto 2) comma 2bis *ART. 30*
- ☒ non conforme al principio del pareggio in riferimento al punto 3) tabella A)
- non coerente con le norme vigenti in tema di indebitamento
 - non conforme al principio di unità art. 162 decreto legislativo 267/2000 in particolare al comma 2 " il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale della spesa, salvo le eccezioni di legge ", le eccezioni si riferiscono alle entrate a destinazione vincolata per le quali esiste un condizionamento, posto dalla norma o da soggetti che erogano mezzi di finanziamento all'ente, che impone la correlazione con la finalità della spesa, in riferimento punto 7)

non favorevole, in quanto

- incrementa l' intervento della spesa corrente "03" Prestazioni di servizio soggetto alla riduzione art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000
- incrementa l' intervento della spesa corrente "05" Prestazioni di servizio art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000
- non coerente con le norme in tema di divieto di indebitamento lett. d) comma 9 art. 243 bis decreto legislativo 267/2000
-

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate
Dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga

Il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
Dott.ssa Caterina Cetrangolo

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. L. Filace

Il Direttore dei Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Muciarelli

[Allegato h]

EMENDAMENTO N. 4

ALLA DELIBERAZIONE N. 627 DEL 13 AGOSTO 2014

Proposta al Consiglio: Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP - Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors)

Visto che:

- l'articolo 29 del Regolamento Cosap disciplina le "esenzioni" per le occupazioni di suolo pubblico;
- l'articolo 30 del Regolamento Cosap disciplina le "riduzioni" per le occupazioni di suolo pubblico;

Ritenuto che:

- l'esenzione dell'art. 29 comma 2 lettera a) risulta particolarmente generica;
- la riduzione prevista dall'art. 30 comma 2 Il capoverso contempla la determinazione dell'introito minimo legato ai costi sopportati dall'Amministrazione riproponendo le difficoltà esistenti tutt'oggi nella redazione del provvedimento amministrativo;

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- di sostituire l'articolo 29 comma 2 lettera a) del Regolamento COSAP che recita attualmente: *"le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da altri soggetti per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale, didattico, scolastico, civile, senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale dichiarate dall'organizzatore sotto la propria responsabilità"* con la nuova formulazione *"le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti senza scopo di lucro per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale, didattico, scolastico, civile, senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale dichiarate dall'organizzatore sotto la propria responsabilità"*
- sostituire all'articolo 30 del Regolamento COSAP il comma 2 Il capoverso, che recita: *"Inoltre, la Giunta, in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui da menzione nelle delibera stessa, può disporre la riduzione del canone fino al 100% a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare non può essere inferiore ai costi sopportati dall'Amministrazione per i servizi che, in ogni caso, debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso, la Giunta, nella medesima delibera che autorizza il beneficio, deve dare atto del piano economico dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura previsti e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che lo organizza, compresi i costi organizzativi per i servizi aggiuntivi che deve garantire il Comune"* con la nuova formulazione *"Inoltre, la Giunta, in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui da menzione nelle delibera stessa, può disporre la riduzione del canone fino al 100% a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare minimo determinato forfettariamente non può essere inferiore al*

[Firma]

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULL'EMENDAMENTO N. 4 A FIRMA
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO DOTT. ELPIDIO CAPASSO**

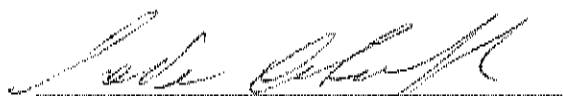
Le sottoscritte dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga, nella qualità di Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, e dott.ssa Caterina Cetrangolo, nella qualità di Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa;

Visto l'emendamento alla deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 627 del 13 agosto 2014, sopra richiamato;

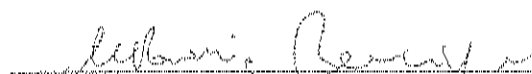
Esprimono – in merito – ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il seguente **PARERE DI**

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE.



(dott.ssa Caterina CETRANGOLO)



(dott.ssa Maria Rosaria BENCIVENGA)

[Allegato 5]

EMENDAMENTO N. 5

ALLA DELIBERAZIONE N. 627 DEL 13 AGOSTO 2014

Proposta al Consiglio: Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP - Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors)

Visto che:

- l'articolo 40 del Regolamento Cosap disciplina "i criteri generali di applicazione delle sanzioni" per le occupazioni di suolo pubblico;
- l'articolo 41 del Regolamento Cosap disciplina le norme transitorie e l'entrata in vigore del regolamento stesso, per le occupazioni di suolo pubblico;

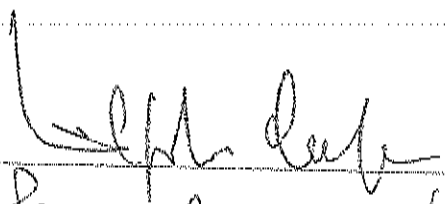
Ritenuto che:

sia i criteri generali di applicazione delle sanzioni, sia la previsione per quanto riguarda la data di entrata in vigore del regolamento necessitano di una ulteriore modifica della disciplina, al fine di migliorare l'applicazione del Regolamento Cosap e gli effetti che lo stesso comporta sui cittadini,

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- di aggiungere all'articolo 40 del Regolamento Cosap il comma 2 che recita: *"La sanzione ordinaria prevista è ridotta ad un terzo, se il versamento della stessa, o della prima rata in caso di rateazione, viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art. 34 comma 3"*;
- di sostituire l'articolo 41, comma 1 del Regolamento Cosap che recita attualmente: *"Le concessioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non conformi allo stesso, si intendono confermate nella durata già disposta"* con la seguente formulazione: *"Le concessioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non conformi allo stesso, si intendono confermate, per l'annualità in corso, nella durata e nel canone stabiliti già disposti."*
- di sostituire all'art. 41 comma 3 del Regolamento Cosap la data del *1 gennaio 2014* con la data del *1 ottobre 2014*, quindi il Regolamento così come modificato recita testualmente: *"Il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2014. Da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni previste dalla normativa comunale in contrasto con il presente Regolamento"*.

Napoli,


Pres. Comm. Bolchini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULL'EMENDAMENTO N. 5 A FIRMA
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO DOTT. ELPIDIO CAPASSO**

La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga, nella qualità di Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate;

Visto l'emendamento alla deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 627 del 13 agosto 2014, sopra richiamato;

Esprime – in merito – ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il seguente **PARERE DI**

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sul punto 1 (aggiunta comma 2 all'articolo 40).

Si esprime parere NEGATIVO sul punto 2 (sostituzione comma 1 dell'articolo 41) in quanto si crea una condizione di disparità di trattamento tra le occupazioni "conformi" e quelle "non conformi" alle disposizioni regolamentari.

Si esprime parere NEGATIVO sul punto 3 (sostituzione comma 3 dell'articolo 41) in quanto l'articolo 27 – comma 8 – della legge n. 448/2001 dispone che i regolamenti sulle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio comunale, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.


(dott.ssa Maria Rosaria BENCIVENGA)

COMUNE DI NAPOLI

Gruppo Consiliare "NUOVO CENTRO DESTRA"
Via Verdi, 35 - 80132 NAPOLI

Prot. PG/2014/

EMENDAMENTO

alla delibera di Giunta Comunale n. 627 del 13/8/2014 modifica regolamento
occupazione suolo;

Proposta al Consiglio: Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per
l'applicazione del relativo canone (COSAP). (modifica della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 54 del 16 settembre 2013) -

Premesso

che dopo il crollo del fregio della Galleria Umberto I, che ha strappato il piccolo
Salvatore Giordano all'affetto dei suoi cari, stiamo assistendo ad un susseguirsi
incessante di aperture di cantieri per la manutenzione delle facciate degli immobili
cittadini;

che il Comune sta operando, con modalità di urgenza, su più immobili pubblici
quali il Palazzo del Consiglio di V. Verdi o anche Piazza Plebiscito, anche
sottoposti a vincoli architettonici;

che, inoltre, l'Amministrazione comunale sta intervenendo anche con diffide
all'esecuzione dei lavori o direttamente con lavori in danno nei confronti di quegli
edifici privati che non presentano le caratteristiche tali da garantire l'incolumità
dei cittadini;

Considerato che

l'incolumità dei cittadini deve rappresentare, senza alcun dubbio, una priorità per
gli amministratori della terza città d'Italia;

il nostro Bel Paese in generale e la nostra bella città, in particolare, in questo
momento storico, stanno attraversando un duro e lungo periodo di *spending
review* che coinvolge giovani e meno giovani;

i giovani non trovano lavoro a causa della drastica riduzione della spesa e i meno giovani, sempre più a lungo, sono costretti a mantenere la propria famiglia con pensioni spesso esigue dovendo sopportare, inoltre, l'imposizione di tributi sempre più onerosi a causa delle precarie condizioni economiche in cui versa l'Ente;

per incentivare i privati ad eseguire la manutenzione degli edifici, i lavori di messa in sicurezza, tinteggiatura facciate, ripristino strutturale degli edifici privati, un piccolo segnale potrebbe venire dall'Amministrazione comunale mediante l'esenzione/riduzione del canone Cosap per gli anni 2014/2015;

Tanto premesso

nell'ottica:

- di perseguire la sicurezza cittadina anche attraverso il contributo dei cittadini,
- della conservazione e decoro degli edifici della città,
- di incentivare il turismo presentando una città più curata, pulita ed accattivante;

si richiede di aggiungere al Testo proposto del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P), nell'ambito della Parte VI - Agevolazioni - Articolo 29 - Esenzioni:

al comma 2) dopo la lettera c)

Prevedere l'inserimento della dicitura:

d) le occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi (SENZA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA*) FINO A 6 MESI, per i lavori che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, non oltre i successivi 12 mesi;

nell'ambito della Parte VI - Agevolazioni - Articolo 30 - Riduzioni:

dopo il comma 4)

Prevedere l'inserimento della dicitura:

- 5) E' prevista la riduzione del canone COSAP, nella misura del 50%, per le occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi (SENZA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA*) - OLTRE 6 MESI (compresi eventuali rinnovi) che hanno avuto inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, non oltre i successivi 12 mesi (fino ad un massimo di complessivi 24 mesi inclusi i primi 6 mesi);

Antonino Gennaro (PD)

Il Capogruppo
Domenico Palmieri

[Signature]

[Signature]
Luigi Ripanti (VCS)

~~Emendato~~ Emendato n° 6 [Allegato I]

394



CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 - 24 E 26 SETTEMBRE 2014

EMENDAMENTO alla delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio N° 627 del 13/08/2014.

All'art. 30, comma 2, al rigo 4 partendo dal comma 2, dopo la percentuale 100% aggiungere: "semprechè le iniziative siano a titolo gratuito".

CIRO FIOLA (PD)

Ok



CONSIGLIO COMUNALE

394

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 - 24 E 26 SETTEMBRE 2014

EMENDAMENTO alla delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio N° 627 del 13/08/2014.

All'art. 30, comma 2, al rigo 4 partendo dal comma 2, dopo la percentuale 100% aggiungere: "semprechè le iniziative siano a titolo gratuito".

CIRO FIOLA (PD)

Con riferimento all'emendamento si
oppone si esprime parere Tecnico favorevole

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE



COMUNE DI NAPOLI
Consiglio Comunale

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 - 24 E 29 SETTEMBRE 2014

EMENDAMENTO alla delibera di Giunta Comunale di proposta al Consiglio N° 627 del 13/08/2014.

All'art. 27 sostituire il comma 6, così come segue: "fatte salve le fattispecie di cui ai punti 3 e 4 del successivo art. 28, per le occupazioni relative alla realizzazioni di manifestazioni, spettacoli, eventi, rappresentazioni in genere e riprese cine televisive, di misura complessivamente superiore ai 1.000 mq., per la parte eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%".

CIRO FIOLA (PD)

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE
SERV. ACC. ENT.

Monie Bruni Bruciraga

IL DIRIGENTE
SERV. POL. ENT.

[Signature]



CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

Emendamento alla delibera di giunta comunale di proposta al consiglio n. 627 del 13 agosto 2014 - Regolamento Cosap.

All'art 29 comma 2 lett. a) dopo le parole: "propria responsabilità" inserire il seguente testo: "tali iniziative dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. Il Servizio competente procede alle opportune verifiche a campione nel rispetto della vigente normativa in materia di dichiarazioni anche con ispezioni in loco".

All'art 30:

comma 1: dopo la parola "territorio" inserire il seguente testo: "sempre escludendo le attività e con le modalità di cui all'art. 29 comma 2 lett.a)".

Cassare il primo capoverso del comma 2 fino alla parola "esenzione".

Al comma 2 sostituire "menzione" con "motivazione".

Dopo le parole "sopportati dall'Amministrazione" inserire: "preventivamente computati dagli uffici e dalle società partecipate".

[Three handwritten signatures in blue ink, followed by a circled 'ND' and another signature.]



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

Emendamento alla delibera di giunta comunale di proposta al consiglio n. 627 del 13 agosto 2014 - Regolamento Cosap.

All'art 29 comma 2 lett. a) dopo le parole: "propria responsabilità" inserire il seguente testo: "tali iniziative dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. Il Servizio competente procede alle opportune verifiche a campione nel rispetto della vigente normativa in materia di dichiarazioni anche con ispezioni in loco".

All'art 30:

comma 1: dopo la parola "territorio" inserire il seguente testo: "sempre escludendo le attività e con le modalità di cui all'art. 29 comma 2 lett.a)".

Cassare il primo capoverso del comma 2 fino alla parola "esenzione".

Al comma 2 sostituire "menzione" con "motivazione".

Dopo le parole "sopportati dall'Amministrazione" inserire: "preventivamente computati dagli uffici e dalle società partecipate".

[Handwritten signatures and initials]

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

DIREGENTE
REV. ACCENT.

IL DIREGENTE
SERV. REG. AMM.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

delibera di Giunta Comunale n. 627 del tredici agosto 2014 di proposta al Consiglio del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP

EMENDAMENTO

Premesso che:

con disposizione n. 36 del 18/11/2013 del Direttore Generale è stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale per la revisione del vigente regolamento Cosap

è necessario avviare una sana gestione dell'uso del suolo pubblico per garantire il decoro dei luoghi, lo svolgimento delle attività commerciali ed artigiane nonché la mobilità cittadina

Considerato che:

è indispensabile disciplinare chiaramente l'occupazione del suolo pubblico per evitare il diffuso abusivismo e una gestione discriminatoria e clientelare nell'erogazione delle autorizzazioni, delle agevolazioni e delle esenzioni

Il Consiglio Comunale così emenda:

Articolo 29: Esenzioni

- al punto 2 comma a) cancellare dalle parole "altri soggetti" fino a "responsabilità"
- al punto 2 comma a) aggiungere dopo le parole "esercizio di culti ammessi nello Stato" quanto segue: "e dalle "Onlus per attività esclusivamente benefiche (aiuto ed assistenza a persone bisognose)"

delibera di Giunta Comunale n. 627 del tredici agosto 2014 di proposta al Consiglio del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP

EMENDAMENTO

Premesso che:

con disposizione n. 36 del 18/11/2013 del Direttore Generale è stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale per la revisione del vigente regolamento Cosap

è necessario avviare una sana gestione dell'uso del suolo pubblico per garantire il decoro dei luoghi, lo svolgimento delle attività commerciali ed artigiane nonché la mobilità cittadina.

Considerato che:

è indispensabile disciplinare chiaramente l'occupazione del suolo pubblico per evitare il diffuso abusivismo e una gestione discriminatoria e clientelare nell'erogazione delle autorizzazioni, delle agevolazioni e delle esenzioni

Il Consiglio Comunale così emenda:

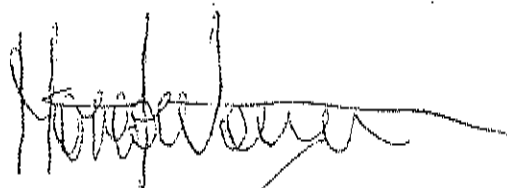
Articolo 29: Esenzioni

- al punto 2 comma a) cancellare dalle parole "altri soggetti" fino a "responsabilità"
- al punto 2 comma a) aggiungere dopo le parole "esercizio di culti ammessi nello Stato" quanto segue: "e dalle "Onlus per attività esclusivamente benefiche (aiuto ed assistenza a persone bisognose)"

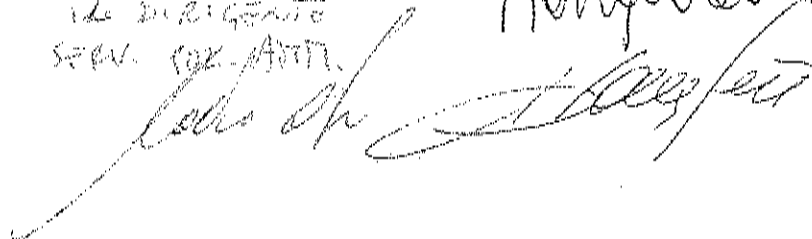
1 ESPRIMO PARERE
FAVOREVOLI

DIREGENTE
1. ACC. ENT.

1. DIREGENTE
SERV. FOR. AMM.



Dir. Bussini



Emendato Trasformato in o.d.g. [Allegato 11]

Ordin. del piano n. 2

delibera di Giunta Comunale n. 627 del tredici agosto 2014 di proposta al Consiglio del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP

EMENDAMENTO

Premesso che:

con disposizione n. 36 del 18/11/2013 del Direttore Generale è stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale per la revisione del vigente regolamento Cosap

è necessario avviare una sana gestione dell'uso del suolo pubblico per garantire il decoro dei luoghi, lo svolgimento delle attività commerciali ed artigiane nonché la mobilità cittadina

Considerato che:


è indispensabile disciplinare chiaramente l'occupazione del suolo pubblico per evitare il diffuso abusivismo e una gestione discriminatoria e clientelare nell'erogazione delle autorizzazioni, delle agevolazioni e delle esenzioni

Il Consiglio Comunale così emenda:

Articolo 30: Riduzioni

- cancellare tutto quanto descritto nel punto 2)
- inserire un nuovo punto 2) così formulato: Per occupazioni temporanee ritenute di particolare interesse pubblico, qualora l'iniziativa preveda la promozione della Città e dei suoi siti, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino al 100%, valutando motivatamente il particolare interesse pubblico sotteso all'agevolazione stessa"

• aggiungere un punto 5) così formulato: Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono disposte nei limiti del budget assegnato con il bilancio d'esercizio e fino a concorrenza dello stesso. Nelle proposte di deliberazione che le dispongono il parere di regolarità contabile è integrato dalla verifica circa la capienza del budget assegnato rispetto alla potenziale minore entrata.



E' uelato trasferito in o.d.f.

[Allegato 12]

Ordine del giorno n° 3



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

del 26 settembre 2014

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 627 del 13.08.2014

PREMESSO CHE:

I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe l'Amministrazione ha proposto l'approvazione del "Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari artigianali e/o confezionate";

II. nell'ambito della disciplina della occupazione di suolo pubblico non c'è uniformità di azione amministrativa tra i vari servizi delle Municipalità, per le vetrine nelle ante delle porte di chiusura degli esercizi commerciali che si aprono lateralmente, ovvero per quegli elementi che vengono applicati lateralmente alle porte di chiusura stesse al fine di allestire le vetrine;

III.- occorre fare chiarezza nella disciplina della occupazione di suolo pubblico anche per consentire all'Amministrazione di acquisire i relativi canoni di occupazioni per le installazioni che sono diffusamente presenti sul territorio cittadino e danno adito ad aspri contrasti tra esercenti commerciali, uffici tecnici delle municipalità e la polizia amministrativa;

IV.- l'art. 2 del regolamento proposto con la delibera indicata in epigrafe definisce gli elementi che possono essere assentiti e pertanto occorre che in tale sede si chiarisca ogni equivoco al fine di andare incontro alle reali esigenze degli operatori commerciali che attualmente sono alla mercé di una completa incertezza.

Tutto ciò premesso e ritenuto ed a mente dell'art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l'adozione del seguente emendamento:

Modificare l'art 2 del proposto "Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari artigianali e/o confezionate" come segue:

A.- All'art. 2 "Definizioni" aggiungere al primo comma lettera b) al punto VI dopo "tappeti" le seguenti parole e punteggiatura: ", zerbini ed ante mobili delle porte di accesso agli esercizi commerciali munite di vetrine che si aprono all'esterno nonché altri elementi esterni applicati lateralmente alla porta di ingresso con funzione di vetrine fatti salvi i diritti dei terzi".

Cons. Gennaro Esposito

proponenti:

Cons. Simona Molisso

Cons. Carlo Iannello

Emendamento n° 10

[Allegato 13]



CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
GRUPPO NUOVO CENTRO DESTRA

Napoli, 23/09/2014

EMENDAMENTO ALLA DELIBERA 627/2014

Nel Regolamento COSAP, alla pagina 16 nel corpo dell'articolo 29 al paragrafo 1 comma e) dopo il sottocomma e.5 inserire un nuovo sottocomma così articolato:

e.6) occupazioni effettuate per iniziative di valenza sociale e culturale direttamente organizzata dal Consiglio comunale, dai Gruppi consiliari o dalle Commissioni consiliari con il nulla osta del Presidente del Consiglio Comunale a salvaguardia del carattere istituzionale della manifestazione. Se la superficie necessaria alla iniziativa supera i 10 metri, dovrà essere autorizzata per competenza dal Sindaco o assessore delegato o Presidente di Municipalità a secondo delle competenza.

Il Consigliere Comunale
dott. Andrea Santoro

SI ESPRIME PARERE
NEGATIVO

IN QUANTO L'EMENDAMENTO IN QUESTIONE E'
IN CONTRADDIZIONE CON IL PUNTO E3 DEL
DEDESITO ARTICOLO 29 COMMA 1.

IL DIRIGENTE
SERV. POL. ATT.

IL DIRIGENTE
SERV. ACC-ENT.

dott. Andrea Santoro

Gruppo Consiliare «Nuovo Centro Destra» al Comune di Napoli - Via Verdi 35 - 80133 - Napoli
Tel.081.795.99.36 - Fax 081.795.99.29 - Cell.347.93.90.988 - www.andreasantoro.it



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori

- 5 SET. 2014

Att. Grasso
G. Giuseppe Belmonte

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2014. 6670625 03/09/2014 17.02
n. 141 - Collegio dei Revisori del Cont.
Pec. - Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio C.
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Direttore Generale
Al Sig. Direttore della Direzione Centrale
Servizi Finanziari

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n. 627 del 13/08/2014 di proposta al Consiglio:
"Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione
del relativo canone OSAP - modifica della Deliberazione di C.C. n. 54
del 16/09/2013 - Regolamento dei chioschi su suolo pubblico -
Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto
(dehors)".

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna
conoscenza, copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Coordinatore
Dr. Giuseppe SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 03/09/2014

OGGETTO: Proposta al Consiglio di Deliberazione di G.C., n. 627 del 13/08/14, "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone OSAP " -modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 16 settembre 2013 – Regolamento dei chioschi su suolo pubblico-Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors).

L'anno duemilaquattordici, il giorno 03 del mese di settembre, alle ore 12:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione, di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dai Dirigenti proponenti ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, in termini di "favorevole";
- visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale in termini di "favorevole";
- lette le osservazioni del Segretario generale;

CONSIDERATO CHE

-con il provvedimento in esame si procede a proporre al Consiglio comunale il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, il Regolamento dei chioschi su suolo pubblico, nonché il Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto(dehors).Forse sarebbe stato più opportuno proporre al Consiglio comunale ogni singolo Regolamento da approvare separatamente,ma si può procedere ugualmente esprimendosi separatamente su



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

ogni singolo Regolamento in questione.

Sostanzialmente è stata allargata la base imponibile includendo i varchi di accesso a raso e delle zone di manovra (c.d. zebraure),tenendo anche conto da un lato la necessità di incrementare le entrate dell'Ente e dall'altro lato della grave crisi economica che investe le attività commerciali che frena l'aumento del carico fiscale;nel contempo,si è provveduto anche a rafforzare il regime sanzionatorio per le occupazione abusive e a prevedere un regime forfettario per quelle occupazioni d'urgenza,tipo traslochi,che non permettono di circoscrivere una superficie ben definita,da considerare poi base imponibile.

Inoltre, considerata la complessità del tessuto urbano della città di Napoli, si è ritenuto addivenire alla zonizzazione del territorio comunale mediante suddivisione in due aree:la zona "A" coincidente con l'intera area classificata Patrimonio Mondiale dall'UNESCO e con l'area Buffero;la zona "B" coincidente con l'area URBANA.

TUTTO CIO' CONSIDERATO IN PREMESSA.

il Collegio dei revisori dei conti si accinge ad esprimere il proprio parere,per quanto di competenza.

Nulla da osservare in merito alle modifiche apportate nei rispettivi singoli Regolamenti, da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale.

Va evidenziato comunque che le modifiche alle tariffe ,alle aliquote d'imposta per i tributi locali ,sono da stabilirsi entro il termine perentorio dell'approvazione del bilancio di previsione, anno 2014,differito, alla data odierna,per legge, al 30/settembre/2014, e che esse modifiche entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento in cui vengono deliberate.

Infine,si richiama l'adempimento di inoltro della deliberazione di approvazione delle nuove tariffe e canoni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TUTTO CIO' RICHIAMATO, FATTO PRESENTE ,RISCONTRATO NELLA DISAMINA DELL'ARGOMENTO

il Collegio dei Revisori esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta al Consiglio di Deliberazione G.C. in commento,precisando anche che l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto come pure l'occupazione di suolo pubblico da parte dei chioschi, debbano avvenire con il rispetto di eventuali vincoli paesaggistici-ambientali-archeologici posti a salvaguardia di particolari spazi ed aree pubbliche e che il Regolamento appunto per l'occupazione di suolo



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

pubblico e per l'applicazione del relativo canone (COSAP) altro non è che una integrale riscrittura del testo vigente riferito alla Deliberazione Consiglio comunale n.54/2013. Si apprezza inoltre il grado di ponderazione e di equilibrio da parte della G.C. dei diversi parametri di riferimento presi a base delle decisioni adottate, riscontrabili in tutta la documentazione allegata.

Napoli, lì 03/09/2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Accertamento delle Entrate

Assessorato al Lavoro ed Attività Produttive
Direzione Centrale Sviluppo Economico
Servizio Polizia Amministrativa

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 31 del 11/08/2014

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 627

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP (modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 16 settembre 2013) - Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors).

13 AGO. 2014

Il giorno, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

P

Francesco MOXEDANO

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Salvatore PALMA

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Annamaria PALMIERI

P

Gaetano DANIELE

P

Enrico PANINI

ASSENTE

Alessandro FUCITO

P

Carmino PISCOPO

P

Roberta GAETA

P

Monia ALIBERTI

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: OH. GAETANO VIRIORS

(*) V. EMENDAMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA e dell'Assessore al Lavoro ed Attività Produttive Dott. Enrico PANINI

Premesso che il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3 – comma 149, lettera h – della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e di quanto disposto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 dell'11 aprile 2003, successivamente modificata ed integrata, ha istituito il Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e ha approvato il relativo Regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;

che, da ultimo il citato provvedimento è stato modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 16/09/ 2013 ;

che, con disposizione del Direttore Generale n.36 del 18/11/2013, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interdirezionale, con il compito di rivedere il vigente regolamento COSAP, al fine di semplificarne sia la lettura, sia l'applicazione, nonché di semplificare l'iter procedimentale per il rilascio delle concessioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

che il nuovo testo regolamentare, in primo luogo, ha ribaltato il criterio generale del regolamento vigente – secondo il quale le occupazioni non previste non sono soggette al canone di occupazione - prevedendo, viceversa, che tutte le occupazioni di suolo pubblico comunale sono soggette al pagamento del canone di occupazione (COSAP), ad eccezione di quelle esentate dal regolamento medesimo;

che la riscrittura del regolamento è stata improntata, sostanzialmente, ad esigenze di semplificazione ed uniformazione procedimentale;

che contestualmente alla redazione del nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P) sono stati elaborati due nuovi regolamenti: il regolamento recante la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti ed il regolamento per disciplinare i chioschi insistenti sul suolo pubblico.

che detti regolamenti mirano, pertanto, alla tutela dello spazio pubblico della città in quanto patrimonio collettivo e perseguono l'obiettivo dell'Amministrazione di assicurarne le migliori

L. SEGRETARIO GENERALE

condizioni di utilizzazione e fruizione, attraverso regole e schemi codificati che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi e il decoro pubblico;

3
Considerata la situazione di difficoltà economico-finanziaria del Comune di Napoli, oggettivatasi nella dichiarazione di pre-dissesto agli inizi del 2013, che impone ogni legittima iniziativa atta ad incrementare le entrate dell'Ente, pur tenendo conto della grave crisi economica che investe, in particolar modo, gli esercenti le attività commerciali;

che a tal uopo si è ritenuto legittimo allargare la base imponibile, prevedendo, all'articolo 12, l'assoggettamento al canone anche dei varchi di accesso a raso e delle zone di manovra (zebrature);

che, nel contempo, si è ritenuto necessario rafforzare il regime sanzionatorio per le occupazioni abusive;

che, per contro, è stato previsto un regime forfettario per quelle occupazioni (occupazioni d'urgenza, traslochi) la cui intrinseca natura estemporanea, non consentendo agli uffici preposti la preventiva determinazione della superficie imponibile, finora ha impedito o vanificato l'attività accertativa;

Considerata inoltre la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, architettonico-urbanistici e storici, culturali degli spazi, con la collaborazione dei Servizi della Direzione competente in materia urbanistica, per la redazione dei due regolamenti di settore (dehors e chioschi), si è addivenuti alla zonizzazione del territorio comunale mediante suddivisione in due aree: la zona A coincidente con l'intera area classificata Patrimonio Mondiale dall'UNESCO (World heritage) e con l'area Buffer; la zona B coincidente con l'area Urbana (le zone non incluse nell'area UNESCO e Buffer);

Visto il comma 169 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2006 n° 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degli Enti Locali, è stato differito al 30 settembre 2014, giusto comunicato del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Si allega – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composto, complessivamente, da n. 106 pagine, progressivamente numerate:

L SEGRETERIA GENERALE

3
4

- Testo del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP).
- Testo del Regolamento dei chioschi su suolo pubblico, con allegato tecnico e zonizzazione;
- Testo dl Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors) con allegati zonizzazione, catalogo esemplificativo degli arredi, schema dei titoli abilitativi, requisiti igienico sanitari;

4

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
(dott.ssa Caterina Carangelo)

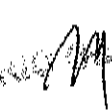
Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate
(dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga)

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Proporre al Consiglio di:

- 1) **Prendere atto** che le premesse e le considerazioni in esse contenute, nonché gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente riportati, trascritti ed approvati;
- 2) **Approvare**, per l'effetto, il nuovo testo del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP)", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **Approvare**, per l'effetto, il testo del "Regolamento dei chioschi su suolo pubblico", con allegato tecnico e zonizzazione, che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 4) **Approvare**, per l'effetto, il nuovo testo del "Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto" (dehors) con allegati zonizzazione, catalogo esemplificativo degli arredi, schema dei titoli abilitativi, requisiti igienico sanitari, che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 5) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

L SEGREARIO 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLIZIA AMMINISTRATIVA
(dott.ssa C. CETRANGOLO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(dott.ssa M.R. BENCIVENGA)

5

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SVILUPPO ECONOMICO
(dott.ssa C. CETRANGOLO)

VISTO: per IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. MISCECHIARELLI)

L'ASSESSORE AL LAVORO
e ATTIVITA' PRODUTTIVE
(dott. E. PENINI)

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(dott. S. PALMA)

Segue emendamento su intercalare allegato

L. SEGRETARIO GENERALE

6
SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 627 del 13.08.2014

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Con VOTI UNANIMI approva l'atto eliminando dall'oggetto il riferimento alla deliberazione di C.C. n.54/2013 e precisamente le seguenti parole, contenute in parentesi:

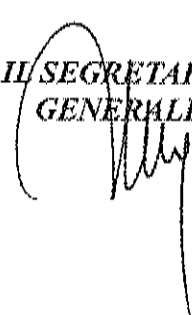
"(modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16 settembre 2013)"

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO
GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 34 DEL 11/08/2014 AVENTE AD
OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e
per l'applicazione del relativo Canone OSAP (modifica della deliberazione di Consiglio
Comunale n.54 del 16 settembre 2013)-Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e
Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors).

I Dirigenti del Servizio Accertamento delle Entrate e del Servizio Polizia Amministrativa, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì.....

I DIRIGENTI

[Signature]
[Signature]

Pervenuta in Ragioneria Generale il 11/08/2014 Prot. 15725

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il provvedimento in esame - pervenuto alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, compatibilmente ad una sommaria disamina degli elementi di cognizione forniti dagli uffici comunali e/o da esso rilevabili -, contiene una proposta al Consiglio:

- di "*Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone OSAP*" (modifica della deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 16 settembre 2013);
- di "*Regolamento dei chioschi su suolo pubblico*" e di "*Regolamento per l'occupazione di suolo per il ristoro all'aperto (dehors)*".

I Dirigenti proponenti hanno espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula "*favorevole*".

Il Ragioniere Generale ha espresso il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula: "*favorevole*".

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, risulta che "*con disposizione del Direttore Generale n. 36 del 18.11.2013, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interdirezionale, con il compito di rivedere il vigente regolamento COSAP, al fine di semplificare sia la lettura, sia l'applicazione, nonché di semplificare l'iter procedimentale per il rilascio delle concessioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche*" e che la proposta in esame è frutto di tale attività.

Si rileva, quanto alla esemplificazione procedurale sopra enunciata, che la proposta è di particolare complessità essendo costituita da tre regolamenti tra loro connessi ma autonomi e regolanti materie che meriterebbero un approfondimento individuale ed una sottoposizione al voto del Consiglio Comunale separata proprio al fine di sancirne la propria individualità.

Per quanto attiene ai Regolamenti che si intende sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale, compatibilmente con il breve tempo a disposizione per una disamina più approfondita, si ritiene che:

- il Regolamento dei chioschi su suolo pubblico e il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto dovranno tener conto, anche nella fase di attuazione, degli eventuali vincoli paesaggistico-ambientali e culturali posti a salvaguardia della fruizione degli spazi, prevedendo anche il preventivo ottenimento dei conseguenti permessi e nulla osta in materia, salvo, ovviamente, la compatibilità delle aree con la normativa urbanistica vigente.
- Il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (COSAP) è presentato, formalmente, quale modifica della deliberazione di Consiglio Comunale 54/2013, ma in sostanza è una riscrittura integrale del testo vigente.

VISTO:
Il Sindaco

SEGRETARIO GENERALE

Si prevede al comma 3, articolo 41 la sua entrata in vigore retroattivamente ,a decorrere dal 1 gennaio 2014, richiamando a supporto la previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007). Tale previsione normativa recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*. La natura non tributaria del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico sembrerebbe escluderlo dalla previsione normativa citata. P

La responsabilità è assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di *"Favorevole"* ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 *bis*, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima. Mette conto, altresì, sottolineare che rientra nel controllo della dirigenza e nella sua responsabilità gestionale, la valutazione tecnica sull'impatto che l'applicazione concreta delle ipotesi di esenzione e riduzione, previste da i regolamenti che si intende adottare, avrà in termini di rispetto dell'equilibrio economico finanziario previsto dal Piano pluriennale adottato dall'Ente.


Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del d.lgs. n. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza"*, e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale del Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, laddove si prevede che *"I comuni, la Province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Gaetano Virtuoso



VISATO
Il Sindaco



10

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 627 del 13.8.14 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27.8.14 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile



Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 627 del 13.8.14

Gli allegati descritti nell'atto:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☒ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Prodotto al C.C.

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N...527.....DEL 13.8.14....

Testo proposto del nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.)

INDICE

PARTE I - NORME GENERALI

- art.1 Fonti
- art.2 Principi, ambito e scopo del regolamento
- art.3 Definizioni
- art.4 Tipologie di concessioni

PARTE II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- art.5 Domanda di occupazione
- art.6 Contenuto dell'atto di concessione
- art.7 Procedure, semplificazioni e termini
- art.8 Rilascio della concessione di occupazione
- art.9 Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione
- art.10 Decadenza ed estinzione della concessione
- art.11 Procedura d'urgenza

PARTE III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

- art. 12 Occupazioni con varchi di accesso
- art. 13 Occupazioni con impianti pubblicitari
- art. 14 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- art. 15 Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- art. 16 Accesso ad alberghi e ristoranti
- art. 17 Occupazioni abusive

PARTE IV - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- art. 18 Obblighi generali del concessionario
- art. 19 Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata
- art. 20 Manutenzione delle opere

PARTE V - CANONE DI CONCESSIONE

- art.21 Istituzione del canone
- art.22 Soggetto passivo
- art.23 Classificazione del suolo pubblico
- art.24 Determinazione della tariffa base
- art.25 Coefficienti moltiplicatori di specificità
- art.26 Determinazione del canone
- art. 27 Criteri generali di calcolo del canone
- art. 28 Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

PARTE VI - AGEVOLAZIONI

- art. 29 Esenzioni
- art. 30 Riduzioni

PARTE VII - APPLICAZIONE DEL CANONE

- art. 31 Versamento del canone

M

an

art. 32 Riscossione del canone
art. 33 Attività di accertamento e termini di prescrizione
art. 34 Procedimento per il recupero del canone evaso
art. 35 Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale
irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
art. 36 Interessi
art. 37 Autotutela
art. 38 Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
art. 39 Rimborsi
art. 40 Sanzioni
art. 41 Norme transitorie ed entrata in vigore

Tabella A) – COEFFICIENTI moltiplicatori



PARTE I NORME GENERALI

Art. 1 – Fonti

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del Comune di Napoli.

Art. 2 – Principi, ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha come finalità generale quella di contemperare la tutela e la valorizzazione degli spazi ed aree pubbliche con l'utilizzo che dei medesimi viene concesso a soggetti pubblici o privati secondo le modalità previste dalle disposizioni di seguito riportate.
2. In particolare per il Comune di Napoli l'occupazione di suolo pubblico contempera gli interessi dei soggetti privati, di qualsiasi natura associativa, che intendono svolgere iniziative corrispondenti alle finalità proprie e quelli dell'Ente locale che non solo deve favorirne l'iniziativa ma, al contempo, deve realizzare le condizioni affinché la città ne tragga il massimo ritorno in termini di risorse ed in termini di beneficio complessivo nel senso più ampio.
3. il corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi del presente Regolamento, viene di norma corrisposto mediante il versamento del relativo canone (COSAP), calcolato secondo le tabelle allegate e con le modalità in seguito previste.
4. sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio delle concessioni per specifiche occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

– “occupazione di suolo pubblico”: la sottrazione, sia permanente che temporanea, di suolo pubblico all'uso comune;

– “suolo pubblico”: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade e piazze; il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo privato gravato da servitù di passaggio; le strade private aperte al pubblico passaggio; i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada; i parchi ed i giardini pubblici (esclusi gli spazi e le aree ricadenti al loro interno utilizzate per l'erogazione dei servizi a domanda individuale);

– “concessione”: il provvedimento amministrativo con il quale viene conferito a soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento l'utilizzo, permanente o temporaneo, di porzioni del suolo pubblico;

– “soggetto titolare o concessionario”: le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;

– “Servizio competente”: la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, rilascia le diverse tipologie di concessione di suolo pubblico;

– “Servizio tributario competente”: la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, gestisce le relative attività di accertamento e riscossione;

– “canone di occupazione”: il corrispettivo in denaro versato dal soggetto titolare al Comune di Napoli per l'utilizzo del suolo pubblico secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 4 – Tipologie di Concessioni

1. Le concessioni di suolo pubblico si distinguono in:
 - a) concessioni permanenti;
 - b) concessioni temporanee.
2. Sono permanenti le concessioni di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di un manufatto o impianto stabile.
3. Sono temporanee le concessioni di durata inferiore ai 365 gg. Le occupazioni per i cantieri edili e stradali, sono da intendersi concessioni temporanee indipendentemente dalla durata.

PARTE II PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve presentare regolare istanza al Comune, entro i termini di rilascio previsti dal successivo art. 7, comma 4. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, disciplinate dal presente Regolamento.
2. In presenza di più domande, tese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della precedenza temporale nella presentazione della domanda, fatto salvo quando l'assegnazione è effettuata sulla base di una graduatoria *ad hoc*.
3. Chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità di occupazioni di suolo pubblico. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata sempre come annullata d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. e fatti salvi, ovviamente, i profili penali conseguenti. Non è ammessa, in tale caso, la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della medesima Legge.
4. Nella domanda di cui al comma 1, qualora il soggetto richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione, una impresa o un professionista, pena irricevibilità, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, cui dovranno avvenire tutte le comunicazioni inerenti il procedimento. Gli altri soggetti dovranno fornire, insieme al recapito, anche un numero di fax o un indirizzo mail per le anticipazioni delle comunicazioni, qualora non forniscano un indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 6 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto concessorio sono indicate:
 - la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato;
 - le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
 - l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati;
 - l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
 - la tipologia dell'occupazione;
 - il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni temporanee, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle permanenti la durata espressa in anni;

- le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;
- qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente;
- la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento Cosap;

In caso di provvedimento rilasciato in ritardo, devono essere espressamente indicati il termine previsto dal presente Regolamento e quello effettivamente impiegato.

2. Le informazioni complete per ogni singola tipologia di occupazione sono riportate nelle schede tecniche adottate con provvedimento organizzativo dell'Ente.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 20;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.

4. Il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato propedeutico al ritiro dell'atto concessorio ed all'inizio dell'occupazione;

5. Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penali in caso di parziale pagamento;

6. Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio tributario competente;

7. Tutte le concessioni rilasciate dai Servizi comunali devono essere tempestivamente trasmesse al Servizio tributario competente, corredate della relativa attestazione di pagamento.

8. Le concessioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Locale e di tutti gli atti normativi e le ordinanze dell'Amministrazione Comunale.

9. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

10. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

11. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 - Procedure, semplificazione e termini

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi, propedeutici all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

2. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1 devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

3. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

4. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono:

a) per le concessioni permanenti entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;

b) per le concessioni temporanee entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

5. In relazione a specifiche tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, possono essere stabiliti, con deliberazione di Giunta Comunale, termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento, anche tenendo conto dei termini normativi di rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni presupposte.

Art. 8 - Rilascio della concessione di occupazione

1. Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento Cosap.

2. Il rilascio è, comunque, subordinato al pagamento anticipato dei diritti di istruttoria, al momento della presentazione della domanda. Per le occupazioni comportanti attività di manomissione della sede stradale, verrà, inoltre, richiesto un deposito cauzionale a titolo di garanzia per il perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite, ai sensi dell'art. 27 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La misura degli importi di cui sopra è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale e soggetta ad aggiornamento biennale, in base al 75% della valutazione degli indici di prezzo al consumo per le famiglie ed operai. Non sono dovuti i diritti di istruttoria per le segnalazioni e le comunicazioni di cui ai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento né è richiesto il deposito cauzionale per la procedura d'urgenza disciplinata dal medesimo art. 11.

3. In applicazione dell'articolo 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, non sono soggetti agli oneri di cui al precedente comma gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica per l'impianto di reti o per l'esercizio dei relativi servizi.

4. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il Servizio competente per ritirare l'atto di concessione entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione (da egli indicato), nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro entro il termine previsto comporta la decadenza dell'atto di concessione e l'attivazione del controllo sul territorio da parte del Servizio concessorio al fine di verificare la realizzazione dell'occupazione in forma abusiva.

5. Il concessionario, che non proceda all'occupazione, non ha diritto alla restituzione dei diritti di istruttoria di cui al comma 2 del presente articolo. Ha diritto, invece, alla restituzione del canone corrisposto, previa apposita richiesta scritta effettuata al medesimo Servizio competente, in caso di mancato ritiro dell'atto di concessione per espressa rinuncia. Nel caso di impedimenti non dipendenti dalla volontà del richiedente (avverse condizioni meteorologiche, eventi catastrofici, altri impedimenti, ecc.), motivatamente e tempestivamente comunicati, il canone corrisposto può essere utilizzato per una successiva richiesta, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, attestante tra l'altro, il mantenimento di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario.

6. Per le concessioni permanenti di occupazione di suolo pubblico realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, rilasciate a sanatoria, relative ad occupazioni già esistenti, ma non ancora regolarizzate, il Servizio competente provvederà a determinare il canone ed acquisire i versamenti per le annualità precedenti a quella della richiesta, per un massimo di quattro, oltre all'anno in corso.

Art. 9 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione

1. Il dirigente del Servizio competente al rilascio, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse,

può, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i. in tema di revoca. Il provvedimento dirigenziale è comunicato al Servizio tributario competente unitamente alla notifica all'interessato. E' fatto obbligo, in ogni caso, della trasmissione di tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del canone.

2. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del presente Regolamento.

3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario. Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

4. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al competente Servizio concessorio, con contestuale riconsegna del titolo, ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

5. Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. La SCIA è tempestivamente trasmessa dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente. Per le occupazioni con varchi di accesso, il rinnovo avviene obbligatoriamente ogni cinque anni.

6. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate per non più di due volte e per un periodo complessivamente non superiore alla durata originariamente concessa, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività nei termini e con i contenuti previsti al comma precedente, corredata, in caso di intervento edilizio, di una dichiarazione che riporti le motivazioni tecniche e di fatto da parte della direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.

7. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del soggetto titolare della concessione. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione o che ha ricevuto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di rinnovo ed al Servizio tributario competente. Detta comunicazione attesta, sotto propria responsabilità che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi, del subentrante necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela.

8. In caso di mancata tempestiva comunicazione, con le modalità di cui al comma precedente, il canone resta dovuto dal titolare della concessione fino alla sua naturale scadenza.

9. In caso di fitto o comodato d'azienda, il concessionario cedente è responsabile in solido per il pagamento del canone per tutta la durata del fitto o comodato, salvo che non venga prestata idonea polizza fideiussoria per il recupero di eventuali canoni non corrisposti. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso: in caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente



ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione.

10. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) atto notarile di subentro, da presentarsi al Servizio competente;
- b) la regolarità del pagamento del canone di occupazione.

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
- b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
- c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

- a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;
- b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;
- c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.

4. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco da parte del competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:

- a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate al Servizio tributario competente.

Art. 11 - Procedura d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione, contestualmente all'inizio dell'occupazione, via fax al Servizio comunale competente ed all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia locale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata ed il soggetto obbligato al pagamento. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, per un periodo non superiore ad ulteriori 48 ore, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel successivo comma e dandone nuova comunicazione agli uffici sopra indicati almeno 24 ore prima della scadenza delle 48 ore di durata.

2. Al termine delle predette 48 ore, l'area dovrà risultare sgombra di qualsiasi manufatto e/o installazione, pena il configurarsi dell'occupazione come abusiva. Qualora l'intervento urgente necessiti di ulteriore tempo, rispetto a quello previsto al comma 1 del presente articolo, l'interessato

dovrà presentare tempestivamente domanda di concessione a sanatoria al Servizio comunale competente, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

3. Entro il termine di cui al comma successivo, l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 100,00, ridotto ad € 25,00 per i soggetti erogatori di pubblici servizi, e di fornire al Servizio comunale competente copia della relativa ricevuta. Il predetto Servizio è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio tributario competente gli estremi dell'occupazione corredati dalla copia del bollettino di pagamento fornito.

4. Entro 5 giorni dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire al Servizio comunale competente una relazione tecnica sull'attività svolta, con allegate foto, che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio alcuno alla proprietà comunale e una certificazione rilasciata dalla ditta che ha eseguito l'intervento di aver eseguito i lavori a regola d'arte.

5. Al Servizio comunale competente spetta accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, ovvero qualora non pervenga nei tempi indicati la documentazione di cui ai precedenti commi da 2 a 4, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi i sanzionatori, ed il Servizio comunale competente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, completa di tutti gli elementi imprescindibili per l'identificazione del soggetto passivo e la determinazione del canone, al Servizio tributario competente, ai fini dell'avvio del procedimento di recupero. Qualora non sia possibile identificare la superficie effettivamente occupata o l'importo sia inferiore a quello stabilito al comma 3, il canone si determina nella misura forfettaria di € 100,00 oltre le maggiorazioni e le sanzioni indicate al successivo articolo 17, comma 9, del presente Regolamento.

6. Alle occupazioni di urgenza sono equiparate le operazioni di trasloco con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 24 ore che devono essere comunicate via fax agli uffici comunali indicati al comma 1 entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. Alla comunicazione al Servizio comunale competente va, altresì, allegata copia della ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 30,00. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel presente comma e dandone nuova preventiva comunicazione agli uffici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al vigente Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

PARTE III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Art. 12 - Occupazioni con varchi di accesso

1. Le occupazioni con varchi di accesso regolarmente autorizzati ai sensi del vigente Regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di varchi di accesso a raso, definiti sulla scorta dell'assenza di intervento sul manufatto stradale nella cui zona antistante vige il divieto di sosta ai sensi dell'articolo 36 del DPR 610/1996 od i cui proprietari abbiano espressamente richiesto la concessione del divieto di sosta, la superficie viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale, ridotta del 50%. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta.

2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Servizio comunale competente. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso entro i termini assegnati dal Servizio comunale; in caso di



inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore, attraverso l'utilizzo delle ditte accreditate presso il Comune di Napoli ovvero iscritte nella *short list* pubblicata sul sito *comune.napoli.it*.

3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite fanno incrementare il canone di cui al comma 1 del 50%.

Art. 13 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione degli oneri complessivi dovuti alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria, fermo restando l'applicazione integrale del presente Regolamento.

Art. 14 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. Il Servizio comunale competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15 - Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni, anche temporanee, per l'esercizio commerciale su suolo pubblico, sono disciplinate dagli appositi regolamenti settoriali, autonomi o allegati e facenti parte integrante del presente Regolamento.
2. E' in facoltà del Servizio comunale competente vietare, limitare o dettare specifiche prescrizioni circa l'uso di banchi, attrezzature e materiali che risultino in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 16 - Accesso ad alberghi e ristoranti

1. In corrispondenza degli accessi pedonali principali di alberghi e ristoranti, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di movimentazione del bagaglio o transito pedonale, con assoluta esclusione della sosta.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari 12 e di superficie non superiore a metri quadrati 25 per l'accesso ai ristoranti ed agli alberghi di categoria 3 stelle ed inferiori e di lunghezza non superiore a metri lineari 20 e superficie non superiore a metri quadrati 40 per l'accesso agli alberghi di categoria 4 stelle e superiore. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di apertura d'esercizio dell'attività e determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
4. Al termine della concessione, il soggetto titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese il ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza, il ripristino sarà effettuato d'ufficio a cura dell'Amministrazione, con addebito delle spese a carico del soggetto titolare stesso, secondo le

modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 17.

Art. 17 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale;
 - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, fermo restando le conseguenti responsabilità penali, l'occupante è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.
4. L'organo accertatore intima nel verbale di contestazione la rimozione dei materiali entro 5 giorni, e trasmette la corrispondente segnalazione al Servizio tributario competente ed al Servizio competente al rilascio della concessione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda nei termini assegnati alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino del suolo, il Servizio competente al rilascio della concessione emette apposito atto di diffida, assegnando un ulteriore termine.
5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 168,00 a € 674,00 e i materiali saranno rimossi d'ufficio con spese a carico dell'occupante. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto nell'apposito verbale di rimozione e confisca amministrativa redatto da personale della competente Unità organizzativa del Corpo di Polizia Locale.
6. Qualora all'occupazione abusiva o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
7. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, ed in deroga alla procedura di cui a commi precedenti, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico delle strade urbane, il Sindaco, su proposta del Servizio competente, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico a fini di commercio, il Servizio competente trasmette il verbale di accertamento al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente per la verifica di eventuali violazioni tributarie.
8. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.
9. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del



canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente, ferme restando le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove applicabili.

PARTE IV OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 18 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;

b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;

f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo e dei successivi artt. 19 e 20 del presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 19 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 50 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.

2. A tale fine il concessionario od, in assenza di atto di concessione, il Direttore Lavori, in relazione all'area sopra indicata, devono osservare tutti gli obblighi generali previsti al precedente art. 18 ed inoltre:

a) garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;

b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di



- carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
- c) vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
- d) ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
- e) curare la pronta rimozione delle eventuali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
3. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

Art. 20 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

PARTE V CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 - Istituzione del canone

1. Il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta al pagamento di un canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sul suolo pubblico, così come definito all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni facenti parte in maniera permanente del complesso architettonico dell'edificio e che non siano a servizio di attività commerciali.

Art. 22 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione di suolo pubblico.
2. In caso di occupazione abusiva la relativa indennità è dovuta dall'occupante di fatto ovvero dal titolare dell'attività qualora l'occupazione sia strumentale all'esercizio di un'attività economica commerciale.
3. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Art. 23 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:
Categoria "A"
Categoria "B"
Categoria "C".
2. Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici riportate nell'apposito Stradario, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 24 - Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge, si stabilisce la seguente tariffa base:



Suolo pubblico	Tariffa temporanea	Tariffa permanente
Categoria A	€ 12,07	€ 142,85
Categoria B	€ 8,45	€ 109,65
Categoria C	€ 6,04	€ 64,89

2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 - Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, si applicano i coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella A) allegata al presente Regolamento, per le specifiche attività nella stessa elencate.
2. Per le fattispecie non ricomprese nella Tabella A), il coefficiente moltiplicatore è pari ad 1.

Art. 26 - Determinazione del canone

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 24 e 25 ed è commisurato alla durata e alla superficie dell'occupazione, secondo la formula di seguito riportata:

$C = T \times D \times S \times \alpha$, dove:

- C sta per Canone;
- T per la Tariffa base di cui al precedente articolo 24;
- D per la Durata di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 27;
- S per la superficie in metri quadrati, calcolata con le modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 29;
- α indica il coefficiente di cui al precedente articolo 25.

Art. 27 - Criteri generali di calcolo del canone

1. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, come determinato all'art. 25, il canone è ridotto in ragione del 50%.
2. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione. Solo in caso di rilascio di un titolo concessorio che autorizzi un'occupazione realizzata ex novo, il canone dovuto è frazionato in dodicesimi in rapporto ai mesi di occupazione. Tale frazionamento del canone non viene applicato nei casi in cui, dagli atti d'ufficio, l'occupazione risulti già in essere.
3. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.
4. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario (sede), risultano complessivamente inferiori a metri quadrati 0,50.
5. La superficie imponibile, nel caso di valori frazionari, è calcolata con arrotondamento all'unità superiore.
6. Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 3 e 4 del successivo art. 28, per tutte le occupazioni di misura complessivamente superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.
7. Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico. La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.

Art. 28 - Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

1. Occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul

soprasuolo per l'erogazione di servizi pubblici. La tariffa è di €. 0,645, così come determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000), aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal proposito entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione. Il canone complessivamente dovuto da tali società è ridotto in proporzione alla percentuale degli impianti devoluti a titolo gratuito al termine della concessione, ove previsto. In ogni caso il canone dovuto al Comune di Napoli dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46. Le altre occupazioni realizzate dai medesimi soggetti sono sottoposte al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie, secondo le modalità di cui al precedente articolo 25.

2. Nel caso delle occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprasuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio, allaccio alla fognatura pubblica, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), la superficie è calcolata sui metri lineari dell'occupazione per una larghezza convenzionale di un metro.

3. Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento e le superfici fino a 100 metri quadrati sono ridotte del 50 per cento.

4. Aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi per la complessiva area occupata. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento e le superfici fino a 100 metri quadrati sono ridotte del 50 per cento.

5. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività: qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Se le medesime occupazioni insistono su suolo privato il canone è dovuto per i soli varchi di accesso all'impianto.

PARTE VI AGEVOLAZIONI

Art. 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone e non necessitano di titolo concessorio:

- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- b) le occupazioni relative a manufatti cimiteriali e quella effettuata per la relativa manutenzione esclusivamente per i primi 90 giorni;
- c) le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori appaltati e per i servizi affidati dal Comune e le occupazioni realizzate in proprio dal Comune per lavori e servizi acquistati in amministrazione diretta, ai sensi del Codice degli Appalti;
- d) le occupazioni con mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico di linea o non di linea nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- e) le occupazioni occasionali, intendendo, come tali, quelle inerenti i casi di seguito tassativamente



riportati:

- e.1. occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, etc. di durata non superiore a 6 ore;
- e.2. occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a 6 ore;
- e.3. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, di volontariato, celebrative e del tempo libero non a fini di lucro e di durata non superiore a 12 ore (compreso allestimento e sgombero), purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati e non comporti attività di vendita o di somministrazione;
- e.4. occupazioni (della durata massima di 48 ore consecutive) effettuate per la raccolta di firme, purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati e non comporti attività di vendita o di somministrazione;
- e.5. occupazioni effettuate dagli artisti di strada, quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale.

Tutte le occupazioni occasionali sopra elencate, ad eccezione di quelle di cui all'ultimo punto e.5. devono essere comunicate via fax all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia Locale entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e di conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. In caso negativo, ovvero qualora l'occupazione non rispetti i criteri specificati per ciascuno dei casi sopra elencati, è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi i sanzionatori.

2. Sono esonerate, altresì, dal pagamento del canone, ma necessitano di titolo concessorio:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da altri soggetti per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale, didattico, scolastico, civile, senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale dichiarate dall'organizzatore sotto la propria responsabilità.
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ad eccezione di quelle effettuate con scopi pubblicitari, per la sola durata delle medesime festività e ricorrenze e per i periodi immediatamente precedenti e successivi all'evento.
- c) le occupazioni per le quali nel contratto di sponsorizzazione, sottoscritto ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 21 del 21 giugno 2012, sia previsto tra le clausole quella dell'esenzione per lo sponsor dal pagamento degli oneri previsti dalla COSAP.

Art. 30 - Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee, la Giunta Comunale può disporre, con propria deliberazione, contenente "una manifestazione d'interesse" per l'iniziativa, una riduzione nella misura del 50% per i soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'animazione del territorio. Tali agevolazioni possono essere disposte anche dai Consigli Municipali, con le medesime modalità e per le iniziative di carattere locale, insistenti sugli assi viari di competenza di ciascuna municipalità.

2. per occupazioni temporanee ritenute di particolare interesse pubblico, qualora l'iniziativa preveda la promozione della città e dei suoi siti, ovvero, qualora mediante tali occupazioni si concretizzi un presidio sociale di spazi pubblici altrimenti a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico e del degrado urbano, la giunta comunale può accordare riduzioni del canone fino al 100%, valutando motivatamente il particolare interesse pubblico sotteso all'agevolazione stessa. Il successivo atto di concessione dovrà riportare gli estremi della delibera di esenzione.

Inoltre, la Giunta, in caso di particolare rilevanza dell'evento per l'interesse pubblico, di cui da menzione nelle delibera stessa, può disporre la riduzione del canone fino al 100% a fronte della contestuale previsione di una percentuale sui biglietti di ingresso, ove previsti, ovvero sui ricavi, il cui ammontare non può essere inferiore ai costi sopportati dall'Amministrazione per i servizi che, in ogni caso, debbono essere corrisposti dall'utilizzatore. In tal caso, la Giunta, nella medesima

delibera che autorizza il beneficio, deve dare atto del piano economico dell'iniziativa, indicando i ricavi di qualsiasi natura previsti e tutti i costi stimati per l'evento, posti a carico del soggetto che lo organizza, compresi i costi organizzativi per i servizi aggiuntivi che deve garantire il Comune.

3. per le occupazioni poste in essere dagli operatori commerciali e artigianali che, nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'area su cui insistono, approvato dall'Amministrazione, prevedano elementi di arredo e migliorie delle parti esterne (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: facciate, vetrine, insegne) in coerenza col progetto stesso; la giunta può approvare una riduzione del canone corrispondente al valore economico delle opere realizzate e concordate con l'Amministrazione. Nel successivo atto di concessione dovranno essere riportati tutti gli elementi giustificativi della riduzione.

4. Chi abbia interesse alle riduzioni di cui ai commi precedenti, deve presentare apposita richiesta al Servizio competente, anche contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo concessorio abilitante l'occupazione, dichiarando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

PARTE VII

APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 31 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, come previsto dal precedente art. 8.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 500,00.

3. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.

4. Per le concessioni temporanee, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine temporale dell'occupazione. Nel caso di concessione temporanea di durata non superiore a 30 giorni e il cui canone superi l'importo complessivo di euro 7.500,00 è ammessa la possibilità di pagamento rateale, garantito da apposita polizza fideiussoria. Le rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dalla scadenza della concessione.

5. Per le concessioni permanenti, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

6. Nel caso delle concessioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, in sede di autoliquidazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso viene calcolato in forma complessiva, in ragione cioè di tutte le occupazioni poste in essere dal singolo concessionario. Anche in quest'ultima circostanza è previsto, per importi superiori ad euro 500,00, il pagamento rateale secondo le seguenti scadenze: 30 aprile - 30 agosto - 30 novembre.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.

8. Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore ad € 12,00.

Art. 32 - Riscossione del canone

1. La riscossione del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato. La coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo o con ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto n.639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art.52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 33 – Attività di accertamento e termini di prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per l'occupazione abusiva di suolo si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.
2. L'attività di accertamento finalizzata al recupero del canone evaso e dell'indennità di occupazione abusiva di suolo, è realizzata mediante l'emissione di avviso di pagamento, avente la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, che costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, e risulta, quindi, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 del codice civile.
3. L'avviso di pagamento deve contenere l'indicazione: dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato; del Responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. L'atto ultimo attraverso il quale viene intimato il pagamento è il ruolo coattivo o l'ingiunzione di pagamento da notificare entro cinque anni dalla data dell'accertata violazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 689/1981, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Con tale cartella od ingiunzione si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 34 – Procedimento per il recupero del canone evaso

1. Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento di cui al precedente articolo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.
2. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; sono altresì applicati gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.
3. Se prima della notifica dell'avviso di cui al comma 1, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia superiore all'anno, viene applicata la penale pari al 30% del canone dovuto oltre agli interessi di cui successivo art. 36.

Art. 35 – Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha rilevato l'occupazione abusiva, la stessa è sottoposta al pagamento dell'indennità richiamata all'art. 17, comma 8 del presente Regolamento.
2. L'indennità di occupazione abusiva è pari al canone, come determinato in base a quanto stabilito all'art. 26, maggiorato del 50%; sulla stessa indennità, si applicano gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.
3. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma 2, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della



strada).

4. Nel caso delle occupazioni abusive realizzate con cantieri edili e stradali, il calcolo della relativa indennità viene effettuato con l'applicazione del coefficiente moltiplicatore pari ad 1.

5. Nel caso di occupazioni permanenti, l'indennità resta dovuta anche per le annualità successive a quella della rilevazione fino alla regolarizzazione dell'occupazione mediante rilascio di regolare provvedimento concessorio o, alternativamente, alla presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

6. Il competente Servizio tributario invia avviso di pagamento mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.

7. In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dal precedente comma 3.

8. In caso di mancato adempimento a seguito dell'avviso, il Servizio tributario competente provvede ad emettere ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal precedente comma 3, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 36 – Interessi

1. Il tasso di interesse viene determinato nella misura del vigente interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dai giorni in cui sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Gli interessi previsti per il rimborso non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

Art. 37 - Autotutela

1. In materia di autotutela trova applicazione il vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli.

2. L'autotutela, su istanza di parte, può essere richiesta, con apposita istanza, entro cinque anni dalla notifica della cartella del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.

3. L'autotutela è esercitata in funzione del pubblico interesse, per cui la presentazione di un'istanza non produce di per sé diritti per la parte richiedente, né determina nei suoi confronti un obbligo dell'ufficio di procedere o provvedere.

Art. 38 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di

rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1,000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 8 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria).

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Art. 39 - Rimborsi

1. Il Servizio tributario competente provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

2. Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.

3. Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente/utente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento del canone.

4. Nel caso in cui tra l'amministrazione ed il soggetto obbligato sussista una reciproca posizione debitoria-creditoria, riferita esclusivamente al presente canone, è consentita la compensazione degli importi secondo il procedimento definito al successivo comma.

5. L'interessato può chiedere al competente Servizio tributario l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito; il Responsabile del procedimento, rilevando in sede istruttoria la coesistenza della condizione di debito-credito in capo al soggetto richiedente, procede a compensare i relativi importi dandone formale comunicazione al richiedente.

Art. 40 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono punite, se non diversamente disposto dai precedenti articoli, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 25,00 a Euro 500,00 e con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 41 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Le concessioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non conformi allo stesso, si intendono confermate nella durata già disposta.

2. Le concessioni rilasciate per occupazione di suolo pubblico con varco di accesso, si intendono prorogate d'ufficio fino al 31/12/2015 con il pagamento del canone annuale.

3. Il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. Da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni previste dalla normativa comunale in contrasto con il presente Regolamento.



TABELLA A) – COEFFICIENTI moltiplicatori

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE CON COEFFICIENTE DIVERSO DA 1 (UNO)	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine – CADENZA UN GIORNO A SETTIMANA	0,33
Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine – CADENZA DUE GIORNI A SETTIMANA	0,67
Strutture per attrazioni, giochi, divertimenti (circhi, giostre ecc.) di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento	0,2
Occupazioni con varchi di accesso alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione	0,5
Occupazioni con impianti, cavi e condutture in genere con esclusione di quelle finalizzate all'erogazione di pubblico servizio	0,1
Occupazioni realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed occupazioni realizzate da Enti religiosi, ad eccezione di quelle realizzate dallo Stato, dalle regioni, province e città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali e dagli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, esentate ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a) del Regolamento	0,5
Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo - DURATA FINO A 25 GG.	0,3
Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle di ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani nonché gli operatori mercatali per le occupazioni di carattere temporaneo - DURATA OLTRE I 25 GG	0,15
Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi (SENZA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA*) FINO A 6 MESI	0,1
Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi (SENZA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA*) - OLTRE 6 MESI (compresi eventuali rinnovi)	0,2

Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi (CON ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA* INDIPENDENTEMENTE DALLA DIMENSIONE E DURATA DELLA STESSA) - FINO A 6 MESI	0,3
Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi (CON ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA* INDIPENDENTEMENTE DALLA DIMENSIONE E DURATA DELLA STESSA) - OLTRE 6 MESI (compresi eventuali rinnovi)	0,6
Occupazioni con scavi e cantieri realizzati da soggetti erogatori di pubblici servizi, ad eccezione delle occupazioni d'urgenza di cui all'art.11 del Regolamento	0,2
Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere e riprese cinetelevisive FINO A 14 GG.	0,3
Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi, rappresentazioni in genere e riprese cinetelevisive - OLTRE I 14 GG E FINO A 30 GG..	0,2
Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi, rappresentazioni in genere e riprese cinetelevisive - OLTRE I 30 GG.	0,1
Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale - FINO A 14 GG.	0,2
Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale - OLTRE I 14 GG.	0,1
Occupazioni realizzate da sindacati, movimenti e partiti politici	0,5
Occupazioni di suolo comprensive della proiezione di tende sovrastanti (regolarmente autorizzate) per la sola area concessa coincidente con la proiezione delle tende	0,75

- Per pubblicità, s'intende quella assoggettabile al canone od all'imposta di cui all'art.13 del Regolamento